Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° **Roma - Giovedì, 27 giugno 1935 - Anno XIII** **Numero 149**

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

LEGGE 8 aprile 1935-XIII, n. **1014**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2045, riguardante penalità per omissione di dati catastali negli atti di trasferimento di immobili . . . . Pag. 3198

LEGGE 8 aprile 1935-XIII, n. **1015**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1490, concernente l'esenzione doganale per i residui della distillazione degli oli minerali impiegati dalle Ferrovie dello Stato per l'azionamento delle automotrici su rotaie . . . Pag. 3198

LEGGE 20 maggio 1935-XIII, n. **1016**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 161, che porta un'aggiunta all'art. 12 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione e le attribuzioni dei Corpi consultivi della Regia marina . . Pag. 3199

LEGGE 23 maggio 1935-XIII, n. **1017**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 3, riflettente provvedimenti diretti a disciplinare il commercio dei cambi in Libia . . . . Pag. 3199

LEGGE 3 giugno 1935-XIII, n. **1018**.
Aggiunte e varianti alla legge 27 marzo 1930, n. 460, sulle chiamate di controllo e dichiarazioni di residenza dei militari in congedo delle Forze armate dello Stato . . . . . Pag. 3199

LEGGE 3 giugno 1935-XIII, n. **1019**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, concernente il trattamento al personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione . Pag. 3200

LEGGE 3 giugno 1935-XIII, n. **1020**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1229, che autorizza l'assunzione di impegni per la complessiva somma di L. 1.200.000.000 negli esercizi 1934-35 e seguenti, per il rinnovamento del materiale aeronautico e per la ricostituzione delle scorte . . . . Pag. 3200

LEGGE 3 giugno 1935-XIII, n. **1021**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 4 aprile 1935-XIII, n. 415, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del R. decreto 4 aprile 1935-XIII, n. 406, relativo a prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. Pag. 3200

LEGGE 3 giugno 1935-XIII, n. **1022**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 315, concernente una nuova ripartizione del fondo di L. 1.200.000.000, per spese straordinarie per l'Aeronautica. Pag. 3201

LEGGE 3 giugno 1935-XIII, n. **1023**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1935-XIII, n. 4, concernente l'autorizzazione all'Istituto nazionale « Luce » ad assumere e rilevare partecipazioni azionarie in aziende aventi per scopo l'esercizio cinematografico . Pag. 3201

LEGGE 3 giugno 1935-XIII, n. **1024**.
Protezione dei punti trigonometrici, dei capisaldi di livellazione, dei punti di riferimento marittimo, gravimetrici, magnetici e della rete di artiglieria . . . . Pag. 3201

LEGGE 6 giugno 1935-XIII, n. **1025**.
Sanzioni a carico degli ufficiali in congedo per lo smarrimento del documento relativo al Centro di mobilitazione. Pag. 3202

LEGGE 16 giugno 1935-XIII, n. **1026**.
Stato degli ufficiali del Regio esercito . . . . . Pag. 3202

REGIO DECRETO-LEGGE 20 giugno 1935-XIII, n. **1027**.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35 ed altri indifferibili provvedimenti . . . . Pag. 3221

RELAZIONE e REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII, n. **1028**.
18ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1934-35 . . . . Pag. 3228

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII, n. **1029**.
Variazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1934-35 . . . . . . Pag. 3229

REGIO DECRETO 29 aprile 1935-XIII, n. **1030**.
Devoluzione del patrimonio netto risultante dalla liquidazione delle cessate Federazioni provinciali fasciste del commercio a favore della Confederazione fascista dei commercianti. Pag. 3230

REGIO DECRETO 9 maggio 1935-XIII, n. **1031**.
Diminuzione della misura dell'interesse dovuto sul conto corrente fra il Tesoro e la Banca d'Italia per il servizio di Regia tesoreria provinciale e coloniale . . . . Pag. 3231

REGIO DECRETO 13 giugno 1935-XIII, n. **1032**.
Determinazione della circoscrizione territoriale e della data di inizio del funzionamento del Tribunale di Lodi e modificazione delle piante organiche del personale delle magistrature, delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli ufficiali giudiziari e degli uscieri in alcuni uffici giudiziari del Regno . . Pag. 3231

REGIO DECRETO 13 maggio 1935-XIII, n. **1033**.
Erezione in ente morale della « Fondazione Battaglione Aosta » . . . . Pag. 3234

REGIO DECRETO 4 aprile 1935-XIII, n. **1034**.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Vici-Rocchi Elena e Maria », con sede in Belvedere Ostrense . . . . Pag. 3234

REGIO DECRETO 16 maggio 1935-XIII, n. **1035**.
Autorizzazione al Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile di Padova ad accettare una donazione per la istituzione della borsa di studio « Giuseppe Marzari ». Pag. 3234

REGIO DECRETO 16 maggio 1935-XIII, n. **1036**.
Approvazione dello statuto della Fondazione scolastica « Don Francesco Stubel », in San Daniele del Carso . . . . Pag. 3234

REGIO DECRETO 16 maggio 1935-XIII, n. **1037**.
Approvazione dello statuto della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale « Cesare Battisti » di Bolzano. Pag. 3235

REGIO DECRETO 16 maggio 1935-XIII, n. **1038**.
Autorizzazione al Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « G. B. Belzoni » di Padova ad accettare una donazione per l'istituzione del « Premio del Decennale ». . . . Pag. 3235

REGIO DECRETO 6 maggio 1935-XIII, n. **1039**.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Religiose Mantellate Serve di Maria Vergine Addolorata, in Roma . . . . Pag. 3235

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 3235

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli Pag. 3239

CONCORSI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: II Concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria per la campagna 1935-36. Pag. 3239

Ministero di grazia e giustizia:
Diario della prova scritta del concorso a 80 posti di ufficiale giudiziario di pretura . . . . Pag. 3244
Diario delle prove scritte del concorso a 143 posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie . . . . Pag. 3244

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 aprile 1935-XIII, n. **1014**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2045, riguardante penalità per omissione di dati catastali negli atti di trasferimento di immobili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2045, riguardante penalità per omissione di dati catastali negli atti di trasferimento di immobili.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1935-XIII, n. **1015**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1490, concernente l'esenzione doganale per i residui della distillazione degli oli minerali impiegati dalle Ferrovie dello Stato per l'azionamento delle automotrici su rotaie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 settembre 1934-XII, n. 1490, concernente l'esenzione doganale per i residui della distillazione degli oli minerali impiegati dalle Ferrovie dello Stato per l'azionamento delle automotrici su rotaie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 20 maggio 1935-XIII, n. **1016**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 161, che porta un'aggiunta all'art. 12 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione e le attribuzioni dei Corpi consultivi della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 161, che porta una aggiunta all'art. 12 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione e le attribuzioni dei Corpi consultivi della Regia marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 maggio 1935-XIII, n. **1017**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 3, riflettente provvedimenti diretti a disciplinare il commercio dei cambi in Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 3, riflettente provvedimenti diretti a disciplinare il commercio dei cambi in Libia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 giugno 1935-XIII, n. **1018**.

Aggiunte e varianti alla legge 27 marzo 1930, n. 460, sulle chiamate di controllo e dichiarazioni di residenza dei militari in congedo delle Forze armate dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 175, 182, 203, 204, 205 e 206 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332.

Art. 2.

Per le chiamate ordinate dall'Autorità militare per il controllo della forza in congedo e per le dichiarazioni di residenza dei militari, si applicano le disposizioni della legge 27 marzo 1930, n. 406, con le seguenti modificazioni;

L'art. 2 è soppresso.

All'art. 3 è aggiunto il seguente capoverso: « Le chiamate di controllo hanno luogo generalmente in giorno festivo ».

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

« I militari in congedo di cui ai precedenti articoli 1 e 3 devono presentarsi al capo dell'Amministrazione del Comune di residenza, ovvero alle Autorità militari nel Comune stesso, secondo le indicazioni del manifesto o del precetto personale di chiamata.

« Non hanno diritto ad alcun assegno o indennità e sono rilasciati in libertà nello stesso giorno di presentazione.

« I militari medesimi, i quali manchino, senza giustificato motivo, alle chiamate di controllo, oppure omettano di notificare i cambiamenti della propria residenza ed abitazione, sono puniti, a richiesta dell'Autorità militare dalla quale dipendono, se ufficiali, con l'ammenda da L. 50 a L. 1500; se sottufficiali, graduati o militari di truppa, con l'ammenda da L. 20 a L. 300.

« Non si fa luogo alla richiesta, qualora il contravventore paghi, entro un mese dalla data di notificazione del processo verbale di accertamento della contravvenzione, una somma equivalente al quinto del massimo dell'ammenda.

« La richiesta, in ogni caso, non può essere più proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l'Autorità militare ha avuto notizia del fatto che costituisce reato ».

Nell'art. 5 la frase « con i precedenti articoli 2 e 4 » è sostituita dalla seguente: « con il precedente art. 4 ».

L'art. 6 è sostituito dal seguente:

« In caso di insolvibilità del condannato, la pena dell'ammenda si converte nel carcere militare, col ragguaglio di un giorno per ogni lire cinquanta o frazione di lire cinquanta.

« Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita pagando l'ammenda, dedotta la somma corrispondente al carcere militare sofferto, col ragguaglio stabilito nel precedente comma.

« Al carcere militare può essere sostituita la prestazione di un'opera determinata a servizio dell'Amministrazione militare, ragguagliandosi due giorni di lavoro ad un giorno di carcere militare ».

L'art. 7 viene sostituito dal seguente:

« La cognizione delle contravvenzioni prevedute dall'articolo 4 della presente legge appartiene ai tribunali militari.

« Nei procedimenti per detta contravvenzione può, senza procedersi al dibattimento, pronunciarsi condanna con decreto, secondo le norme stabilite dal R. decreto-legge 5 ottobre 1920, n. 1417.

« Il contravventore è ammesso a pagare, a titolo di oblazione, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, una somma pari alla terza parte del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per il reato commesso, oltre le spese del procedimento ».

Art. 3.

La legge 27 marzo 1930, n. 460, con le modificazioni ad essa apportate dal precedente art. 2, è estesa alle Colonie, dove sarà applicata con le modalità che verranno stabilite con decreto Reale.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 giugno 1935-XIII, n. 1019.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, concernente il trattamento al personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, concernente il trattamento al personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 giugno 1935-XIII, n. 1020.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1229, che autorizza l'assunzione di impegni per la complessiva somma di L. 1.200.000.000 negli esercizi 1934-35 e seguenti, per il rinnovamento del materiale aeronautico e per la ricostituzione delle scorte.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1229, col quale si autorizza l'assunzione di impegni per la complessiva somma di L. 1.200.000.000, negli esercizi 1934-35 e seguenti, per il rinnovamento del materiale aeronautico e per la ricostituzione delle scorte.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 giugno 1935-XIII, n. 1021.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 aprile 1935-XIII, n. 415, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del R. decreto 4 aprile 1935-XIII, n. 406, relativo a prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 aprile 1935-XIII, n. 415, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ad ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-1935, nonchè altri indifferibili provvedimenti; ed è con-

validato il decreto Reale 4 aprile 1935-XIII, n. 406, col quale è stato autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 giugno 1935-XIII, n. 1022.
Conversione in legge del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 315, concernente una nuova ripartizione del fondo di L. 1.200.000.000, per spese straordinarie per l'Aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 315, concernente una nuova ripartizione del fondo di L. 1.200.000 per spese straordinarie per l'Aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 giugno 1935-XIII, n. 1023.
Conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1935-XIII, n. 4, concernente l'autorizzazione all'Istituto nazionale « Luce » ad assumere e rilevare partecipazioni azionarie in aziende aventi per scopo l'esercizio cinematografico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 gennaio 1935-XIII, n. 4, concernente l'autorizzazione all'Istituto nazionale « Luce » ad assumere e rilevare partecipazioni azionarie in aziende aventi per iscopo l'esercizio cinematografico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 giugno 1935-XIII, n. 1024.
Protezione dei punti trigonometrici, dei capisaldi di livellazione, dei punti di riferimento marittimo, gravimetrici, magnetici e della rete di artiglieria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È fatto divieto di distruggere, rimuovere, deteriorare o rendere comunque inservibili i segnali che precisano stabilmente negli immobili la posizione dei punti trigonometrici, dei capisaldi di livellazione, dei punti di riferimento marittimo, gravimetrici, magnetici e della rete di artiglieria, siano essi stabiliti dall'Istituto geografico militare o da altri Enti statali.

Coloro che violano tale disposizione sono puniti a norma dell'art. 673 del Codice penale, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Art. 2.

Ogni proprietario deve nei propri immobili permettere, secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento, la costruzione e la manutenzione dei segnali indicati nell'art. 1 della presente legge.

Al proprietario è dovuta una indennità la quale deve essere determinata tenendo conto del pregiudizio che, per effetto della permanenza del segnale, subisca l'immobile.

L'indennità è determinata dall'Ente che appone il segnale salvo, in caso di disaccordo, il diritto da parte dell'interessato di ricorrere all'Autorità giudiziaria.

Art. 3.

L'Ente che colloca il segnale o i segnali ha facoltà d'imporre limitazioni o vincoli necessari al funzionamento del segnale.

Nel caso che vengano imposti tali vincoli o limitazioni, si applicano le norme indicate nei capoversi secondo e terzo del precedente art. 2.

Art. 4.

Il proprietario dell'immobile, nel quale è stabilito il segnale, ha facoltà, qualora risulti necessario per la migliore utilizzazione dell'immobile stesso, di chiedere all'Ente interessato lo spostamento del segnale, offrendo, in quanto sia possibile, altro luogo adatto per stabilire il nuovo segnale.

Art. 5.

L'elenco dei segnali, di cui alla presente legge, è tenuto costantemente a giorno a cura dell'Istituto geografico militare, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Art. 6.

Il possessore dell'immobile in cui è stabilito il segnale, deve avvertire il podestà del Comune o il più vicino Comando dei carabinieri Reali di quei danneggiamenti subiti dal segnale, dei quali egli venga a conoscenza.

Art. 7.

La vigilanza sui segnali formanti oggetto della presente legge, spetta ai Comandi di Corpo d'armata territoriali, secondo le disposizioni da stabilirsi nel regolamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 6 giugno 1935-XIII, n. **1025**.
Sanzioni a carico degli ufficiali in congedo per lo smarrimento del documento relativo al Centro di mobilitazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli ufficiali del Regio esercito fuori organico (salvo quelli destinati alle organizzazioni giovanili fasciste) e quelli del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo, in congedo provvisorio, in ausiliaria, di complemento e di riserva, che abbiano ricevuto dall'autorità militare partecipazione scritta della loro destinazione in caso di mobilitazione, hanno l'obbligo di conservare, con la massima cura, il documento col quale la partecipazione è stata effettuata.

Art. 2.

L'autorità militare potrà chiedere agli ufficiali, che debbono esserne in possesso, la restituzione del documento in qualsiasi momento, ovvero la esibizione di esso in occasione delle chiamate di controllo o dei richiami per istruzione.

L'ufficiale che, per aver smarrito la partecipazione, non la restituisce, ovvero non la esibisce all'autorità militare, nelle circostanze previste dal comma precedente, è punito, a richiesta dell'autorità militare da cui l'ufficiale stesso dipende, con l'ammenda da L. 50 a L. 1500.

Si applicano le disposizioni dei due ultimi capoversi dell'art. 4 e quelle degli articoli 5, 6 e 7 della legge 27 marzo 1930, n. 460, e successive modificazioni.

Art. 3.

In caso di smarrimento, le richieste di rinnovo della partecipazione di cui all'art. 1 dovranno essere dagli interessati rivolte subito, con apposita motivata domanda, all'autorità militare dalla quale dipendono, che provvederà a rilasciare loro copia della partecipazione smarrita.

Art. 4.

Non è punibile colui che abbia presentata la domanda di rinnovo della partecipazione prima che gli sia pervenuta la richiesta di restituzione del documento da parte dell'autorità militare, ovvero prima che siano stati indetti la chiamata di controllo o il richiamo per istruzione.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Disposizione transitoria.

Art. 6.

Non è punibile a termini del precedente art. 2 l'ufficiale che non restituisca, ovvero non esibisca la partecipazione relativa al Centro di mobilitazione in occasione di richiesta dell'autorità militare, ovvero di chiamate di controllo o richiami per istruzione effettuati entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 giugno 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 16 giugno 1935-XIII, n. **1026**.
Stato degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Lo stato di ufficiale è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti derivanti dal legittimo conferimento del grado.

Art. 2.

Gli ufficiali si distinguono in:

1° ufficiali in servizio permanente;
2° ufficiali in congedo;
3° ufficiali in congedo assoluto.

Art. 3.

Le posizioni dell'ufficiale in servizio permanente sono:

a) il servizio effettivo, in cui l'ufficiale è provvisto di impiego;
b) l'« a disposizione », in cui l'ufficiale è impiegato in incarichi varii;
c) la disponibilità, in cui l'ufficiale è temporaneamente sprovvisto d'impiego;
d) l'aspettativa, in cui l'ufficiale è temporaneamente sprovvisto d'impiego;
e) la sospensione dall'impiego, in cui l'ufficiale è temporaneamente sprovvisto d'impiego;
f) il « fuori organico », in cui l'ufficiale è sprovvisto d'impiego.

Art. 4.

Gli ufficiali in congedo si suddividono nelle seguenti categorie:

a) complemento;
b) ausiliaria;
c) congedo provvisorio;
d) riserva.

Art. 5.

Gli ufficiali in congedo assoluto non sono suddivisi in categorie.

TITOLO II.

DEL GRADO.

CAPO I.

Nomina ad ufficiale e conferimento del grado.

Art. 6.

Per la nomina ad ufficiale occorre:

a) essere cittadino italiano;
b) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non superato i limiti stabiliti dalle apposite disposizioni;
c) essere in possesso dei requisiti fisici, morali e di cultura prescritti dalle disposizioni speciali.

Il grado è conferito con decreto Reale ed è indipendente dall'impiego.

Non sono concessi gradi onorari.

CAPO II.

Dell'anzianità di grado.

SEZIONE 1ª. — *Disposizioni generali.*

Art. 7.

L'anzianità di grado è assoluta e relativa.

Per anzianità assoluta s'intende il tempo passato dall'ufficiale nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o deduzioni apportati a termini di legge.

Per anzianità relativa s'intende l'ordine di precedenza dell'ufficiale fra i pari grado dello stesso ruolo di uguale anzianità assoluta.

SEZIONE 2ª. — *Computo dell'anzianità.*

Art. 8.

L'anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

Art. 9.

Nei trasferimenti da ruolo a ruolo, senza promozione, si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalle leggi.

Art. 10.

Salvo disposizioni speciali, a parità di data di nomina, l'anzianità relativa è determinata dal posto in graduatoria ottenuto all'uscita del corso di reclutamento, o nei concorsi.

Art. 11.

Tra ufficiali di ruoli diversi e di pari anzianità assoluta, l'ordine di precedenza, a tutti gli effetti, è determinato dall'età, fermo restando peraltro, tra gli ufficiali di ogni singolo ruolo, l'ordine di precedenza acquisito nel ruolo stesso.

A parità di età, si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori, fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità.

Qualora si riscontrasse parità anche nella anzianità assoluta di nomina ad ufficiale effettivo, verrà considerato più anziano colui che ha maggior servizio effettivo come ufficiale in servizio permanente.

Art. 12.

L'ufficiale del servizio permanente perde, nel ruolo di anzianità, un numero di posti commisurato alle promozioni al grado superiore a quello da lui rivestito, effettuate nell'anno precedente a quello della ripresa del servizio, ed al tempo in cui sia stato:

1° detenuto per condanna, o sospeso per effetto della legge penale, se la condanna o la sospensione superi la durata di un mese;
2° detenuto in attesa di giudizio seguito da condanna a pena restrittiva della libertà personale, di durata superiore ad un mese;
3° collocati in disponibilità;
4° sospeso dall'impiego;
5° in aspettativa per motivi privati.

La misura e le modalità della deduzione sono stabilite dal regolamento.

Agli ufficiali « a disposizione », per la perdita di anzianità, si applica la norma di cui all'articolo seguente.

Art. 13.

L'anzianità assoluta dell'ufficiale « fuori organico » o delle categorie in congedo, sospeso dal grado, viene ridotta di un periodo di tempo uguale a quello della durata della sospensione.

Art. 14.

L'anzianità assoluta dell'ufficiale che abbia cessato di essere inscritto nei ruoli e che sia riammesso nei ruoli stessi, subirà, all'atto della riammissione, una deduzione pari all'interruzione, salvo eventuale diritto, conferitogli da speciali disposizioni, a conservarla parzialmente o integralmente.

Art. 15.

Nessuna rettifica di anzianità, per mancata promozione o per errata assegnazione di posto, nel ruolo, può disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento. Scaduto tale termine non sono ammessi in merito reclami o domande degli interessati.

Capo III.

Ruoli di anzianità.

Art. 16.

Gli ufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti, in distinti ruoli, oltre che per armi, corpi e specialità, anche per posizioni, categorie e gradi, secondo le disposizioni degli ordinamenti militari.

Art. 17.

Per gli ufficiali in servizio permanente non sono ammessi trasferimenti da ruolo a ruolo, con o senza promozione, salvo i casi specificati dalle leggi; in tali casi sono effettuati con decreto Reale.

TITOLO III.

DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Capo I.

Dell'impiego.

Sezione 1ª. — *Disposizioni generali.*

Art. 18.

L'esercizio della professione di ufficiale costituisce l'impiego.

L'impiego non può cessare, nè essere tolto o sospeso, se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

L'ufficiale in servizio permanente ad eccezione di quello « fuori organico » non destinato alle organizzazioni giovanili fasciste, non può esercitare alcuna altra professione, eccetto i casi previsti dalla presente legge o da disposizioni speciali, nè l'ufficio di podestà, nè le cariche di preside, di vice preside e di rettore di provincia, nè quella di prefetto del Regno.

Sezione 2ª. — *Del servizio effettivo.*

Art. 19.

L'ufficiale in servizio effettivo è quello che, essendo idoneo a servizio incondizionato, è provvisto di impiego, secondo le necessità di servizio, in base alla legge di ordinamento od a speciali disposizioni.

Sezione 3ª. — *Dell'« a disposizione ».*

Art. 20.

La posizione di « a disposizione » è quella dell'ufficiale che cessa definitivamente, a domanda o di autorità, dal servizio effettivo in applicazione delle disposizioni contenute nella legge di avanzamento o nella presente legge ed è inscritto in appositi ruoli.

L'ufficiale collocato « a disposizione » rimane in tale posizione per un periodo di quattro anni, ma non oltre il raggiungimento del limite di età del grado che rivestiva nel servizio permanente effettivo all'atto del collocamento a disposizione. Durante il detto periodo, l'ufficiale « a disposizione» è considerato, a tutti gli effetti, come ufficiale in servizio, ed è impiegato per incarichi vari.

L'ufficiale che in applicazione della legge sull'avanzamento debba essere collocato « a disposizione » d'autorità od a domanda, vi è collocato anche se trovasi in aspettativa.

In tal caso, però, spettano all'ufficiale, per tutto il periodo di tempo che avrebbe dovuto trascorrere in aspettativa, solo gli assegni inerenti a quest'ultima posizione.

Se poi al termine del periodo massimo di aspettativa l'ufficiale sia dichiarato non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato cessa di essere « a disposizione »

In tal caso gli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 della presente legge.

Art. 21.

L'ufficiale « a disposizione » può essere collocato, a domanda, in ausiliaria.

Può pure essere collocato in aspettativa con gli assegni inerenti a tale posizione: il periodo di tempo trascorso in aspettativa deve essere detratto da quello previsto per la permanenza nella posizione di « a disposizione ».

Sezione 4ª. — *Del « fuori organico ».*

Art. 22.

La posizione di « fuori organico » è quella dell'ufficiale (tenente colonnello e gradi inferiori) che cessa definitivamente, a domanda o di autorità, dal servizio effettivo in applicazione delle disposizioni contenute nella legge di avanzamento o nella presente legge ed è inscritto in appositi ruoli. Detto ufficiale rimane in tale posizione per un periodo di quattro anni, ma non oltre il raggiungimento del limite di età del grado che rivestiva in servizio permanente effettivo, all'atto del collocamento fuori organico.

L'ufficiale « fuori organico » può essere destinato dal ministro, in seguito a sua domanda, alle organizzazioni giovanili fasciste. In tal caso egli ha diritto ad una speciale indennità da fissarsi con decreto Reale, di concerto con il ministro delle finanze, ed è considerato a tutti gli effetti in servizio, continuando però a percepire gli assegni e le indennità, nella misura ridotta, come dall'art. 144.

All'ufficiale « fuori organico » può essere inflitta la sospensione del grado, la quale è regolata dalle stesse norme di cui all'art. 62.

L'ufficiale che in applicazione della legge d'avanzamento debba essere collocato « fuori organico » d'autorità od a domanda, vi è collocato anche se trovasi in aspettativa.

In tal caso cessa dall'aspettativa; ma se è in aspettativa per motivi di salute, gli spettano — fino a che non sia dichiarato idoneo ad incondizionato servizio — solo gli assegni inerenti a quest'ultima posizione, che però non potranno essere superiori a quelli della posizione di « fuori organico ». Qualora al termine del periodo massimo in cui avrebbe potuto rimanere in aspettativa, sia dichiarato non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato, cessa di essere « fuori organico ».

In tal caso gli si applicano le disposizioni di cui all'art. 44 della presente legge.

All'ufficiale « fuori organico » sono applicabili le disposizioni del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 592 convertito nella legge 27 dicembre 1933, n. 1837.

Art. 23.

L'ufficiale « fuori organico » può essere, a domanda, collocato in ausiliaria.

Sezione 5ª. — *Della disponibilità.*

Art. 24.

La disponibilità è la posizione dell'ufficiale generale o del colonnello, esonerato temporaneamente, di autorità, dal servizio effettivo.

Art. 25.

La disponibilità non può avere durata minore di mesi due, nè maggiore di mesi dodici ed è applicata, previa inchiesta formale, e senza che occorra il preventivo deferimento ad un consiglio di disciplina, con decreto Reale che ne fissa la durata. Per i generali, l'applicazione è subordinata alla deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Sezione 6ª. — *Dell'aspettativa.*

Art. 26.

L'aspettativa è la posizione dell'ufficiale esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per una delle seguenti cause:

a) riduzione di quadri;

b) prigionia di guerra;

c) infermità temporanee provenienti da cause di servizio;

d) infermità temporanee non provenienti da cause di servizio;

e) motivi privati.

E' disposta a domanda, o di autorità, per le cause *a*), *c*), *d*); di diritto per la causa *b*); soltanto a domanda per la causa *e*).

Le cause indicate alle lettere *c*) e *d*) debbono essere accertate nei modi stabiliti dal regolamento; quelle della lettera *e*) deve essere giustificata dall'ufficiale.

Prima del collocamento in aspettativa per infermità, all'ufficiale possono essere concessi i periodi di licenza ammessi dal regolamento.

Nel caso in cui alla lettera *e*), la durata dell'aspettativa non può essere inferiore a quattro mesi; trascorsi i quali l'ufficiale può far domanda di richiamo anticipato in servizio. La concessione dell'aspettativa è subordinata alle esigenze del servizio, a giudizio del ministro.

Nella posizione di aspettativa può trovarsi anche l'ufficiale « a disposizione » nei casi di cui agli articoli 20 e 21.

Art. 27.

Verificandosi una riduzione di quadri sono collocati in aspettativa, per ciascun grado, gli ufficiali che eccedono i rispettivi quadri ed a preferenza quelli che ne facciano domanda.

Gli ufficiali inscritti sul quadro d'avanzamento non possono esservi collocati che a domanda.

Art. 28.

Nel collocamento d'autorità in aspettativa per riduzione di quadri, si osserva un turno per ciascun grado, incominciando sempre dagli ufficiali meno anziani ed eccettuando, fino all'esaurimento del turno, gli ufficiali che, nel grado medesimo, siano stati altra volta collocati di autorità in aspettativa per la stessa causa.

Art. 29.

L'aspettativa non può durare più di tre anni consecutivi, tranne che per prigionia di guerra, e cessa, normalmente, col cessare della causa che l'ha determinata.

Art. 30.

Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, l'ufficiale può essere trasferito ad altra aspettativa, purchè, complessivamente, non si ecceda il limite di tre anni, salvo il caso previsto dall'articolo precedente.

Art. 31.

L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto di collocamento.

Art. 32.

Allo scadere dell'aspettativa l'ufficiale è richiamato in servizio effettivo.

L'ufficiale a disposizione allo scadere dell'aspettativa ritorna nella posizione di « a disposizione », ferma l'osservanza della norma del secondo comma dell'art. 21.

Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari.

Qualora l'ufficiale sia ancora giudicato temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dalla legge.

Se allo scadere di detto periodo l'ufficiale è ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, si applicano le disposizioni dell'art. 44.

Le stesse disposizioni si applicano qualora l'ufficiale sia giudicato permanentemente inabile al servizio militare incondizionato anche prima dello scadere del periodo di aspettativa.

L'ufficiale in aspettativa per infermità, compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento, allo scadere del periodo di aspettativa di cui fruisce ed in ogni modo al compimento del dodicesimo mese dall'inizio dell'aspettativa, *deve essere immediatamente* preso in esame per l'avanzamento, anche se continua a rimanere nella posizione di aspettativa, nel qual caso nel giudizio di avanzamento si deve fare completa astrazione dalla infermità che ha dato luogo al collocamento in aspettativa.

Se dichiarato non prescelto segue la sorte dei pari grado non prescelti in servizio permanente effettivo.

Nei gradi per i quali la legge sull'avanzamento 7 giugno 1934, n. 899, prescrive che l'ufficiale debba essere classificato, si addiviene alla classifica. L'ufficiale che continua a rimanere in aspettativa, è classificato senza addivenire alla valutazione delle qualità fisiche e riducendo il punto totale di classifica del punto massimo relativo a dette qualità.

L'ufficiale che non riporti nella classifica i punti parziali o totale, quest'ultimo ridotto, se del caso, come sopra, è dichiarato non prescelto e segue la sorte dei pari grado non prescelti in servizio permanente effettivo.

Nei gradi per i quali il giudizio d'avanzamento deve essere preceduto da esperimenti od esami, l'ufficiale è sottoposto agli esperimenti od agli esami che hanno luogo immediatamente dopo il suo richiamo in servizio dall'aspettativa, dopo di che viene giudicato per l'avanzamento; ma nella promozione non gli può essere conferita anzianità anteriore alla data del verbale che lo riconosce idoneo ad incondizionato servizio.

L'ufficiale in aspettativa dichiarato prescelto segue la sorte dei pari grado prescelti in servizio permanente effettivo

ma non può essere promosso se prima non sia stato riconosciuto idoneo e richiamato in servizio effettivo; per l'anzianità da attribuirgli si seguono le norme del comma precedente.

Solo l'ufficiale in aspettativa per ferite o lesioni per cause di servizio, o per infermità contratte in servizio e per cause di servizio, raggiunto dal turno di promozione durante la aspettativa stessa, consegue — all'atto della promozione — l'anzianità di grado che avrebbe ottenuta se non fosse stato collocato in aspettativa.

Art. 33.

Nel caso di mobilitazione o di altri gravi eventi, l'ufficiale in aspettativa può essere richiamato immediatamente in servizio, anche se idoneo soltanto ad impieghi limitati o condizionati.

Art. 34.

L'ufficiale, che in uno o più periodi anche non consecutivi abbia fruito del massimo dell'aspettativa per motivi privati, non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo ultimo richiamo in servizio.

Art. 35.

I collocamenti in aspettativa, le successive proroghe, i trasferimenti da una ad altra aspettativa ed i richiami in servizio effettivo, sono disposti con decreto ministeriale.

SEZIONE 7ª. — *Della sospensione dall'impiego.*

Art. 36.

La sospensione dall'impiego può avere carattere:

a) precauzionale;
b) disciplinare;
c) penale;

e può essere applicata, oltre che agli ufficiali in servizio permanente effettivo, anche a quelli « a disposizione », in disponibilità ed in aspettativa, trasferendoli dalla posizione in cui si trovano in quella di sospensione dall'impiego.

Per l'ufficiale « a disposizione » il periodo di tempo trascorso in sospensione dall'impiego deve essere detratto da quello previsto per la permanenza nella posizione di « a disposizione ».

Art. 37.

Quando ad un ufficiale siano addebitati fatti per i quali possa essere sottoposto a procedimento penale od a formale inchiesta disciplinare e la natura di essi lo consigli, egli può essere senz'altro collocato in istato di sospensione precauzionale dall'impiego a tempo indeterminato, fino a che, cioè, siano ultimati tanto il procedimento penale quanto la formale inchiesta disciplinare, o si sia pronunciato l'eventuale consiglio di disciplina.

Tale provvedimento deve essere sempre adottato quando a carico dell'ufficiale sia stato emesso mandato di cattura.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione viene revocata a tutti gli effetti.

Quando però da un procedimento penale comunque definito, emergano fatti o circostanze che possano rendere l'ufficiale passibile di provvedimenti disciplinari di stato, l'ufficiale deve essere sottoposto a formale inchiesta disciplinare.

Fuori del caso di cui al terzo comma, la sospensione dall'impiego è revocata soltanto quando l'ufficiale non sia sottoposto a procedimento penale, od a formale inchiesta disciplinare, oppure quando questa si esaurisca senza dar luogo a provvedimento di stato. Quando invece sia inflitta all'ufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo della precedente sospensione precauzionale revocandosi l'eventuale eccedenza.

L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.

Art. 38.

La sospensione disciplinare dall'impiego può essere inflitta, previa inchiesta formale, senza che occorra il preventivo deferimento ad un consiglio di disciplina; la sua durata non può essere inferiore a due mesi, nè superiore a dodici.

Art. 39.

Fuori dei casi previsti dall'art. 82 e salve le disposizioni delle leggi penali militari, le condanne alla reclusione o all'arresto, proferite in applicazione della legge penale comune per un tempo non inferiore a due mesi, hanno per effetto la sospensione dall'impiego per la durata della pena, salvo il caso di condanne col beneficio della sospensione condizionale.

Art. 40.

La sospensione dall'impiego è inflitta con decreto Reale il quale deve contenere la indicazione dei motivi che l'hanno determinata, e nel caso di cui all'art. 38, anche la durata.

CAPO II.

Cessazione dal servizio permanente.

SEZIONE 1ª. — *Disposizioni generali.*

Art. 41.

L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

a) età;
b) infermità;
c) mancanza delle qualità necessarie che diano garanzia di un pieno adempimento dei doveri del grado;
d) domanda;
e) applicazione delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali;
f) compiuto periodo di permanenza nelle posizioni di « a disposizione » e « fuori organico »;
g) perdita del grado.

Art. 42.

L'ufficiale a carico del quale sia promossa azione penale, o iniziata formale inchiesta disciplinare, o sia ordinata la convocazione di un consiglio di disciplina, non può essere collocato a riposo, in ausiliaria, in congedo provvisorio, in riforma, o dispensato dal servizio permanente fino all'esito definitivo dei procedimenti suddetti.

Il provvedimento che venga adottato per la cessazione dal servizio dell'ufficiale dopo la definizione dei procedimenti sopra accennati deve retroagire alla data in cui l'ufficiale fu raggiunto dal limite di età, ovvero avrebbe dovuto essere tolto dai ruoli del servizio permanente ai sensi della presente legge.

SEZIONE 2ª. — *Cessazione dal servizio permanente per età.*

Art. 43.

Gli ufficiali che abbiano raggiunto il limite di età indicato nella tabella n. 1 annessa alla presente legge cessano dal servizio permanente e sono collocati in ausiliaria od a riposo, con o senza inscrizione nella riserva, a seconda della loro idoneità.

Ai marescialli d'Italia non viene applicato alcun limite di età.

SEZIONE 3ª. — *Cessazione dal servizio permanente per infermità.*

Art. 44.

L'ufficiale divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato, o che non abbia riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa, viene collocato a riposo, con o senza inscrizione nella riserva a seconda della idoneità.

Se trattisi di infermità provenienti dal servizio, od aggravate od occasionate dal servizio in guerra, liquida in ogni caso la pensione privilegiata, o l'assegno rinnovabile.

Se trattisi invece di infermità non provenienti dal servizio, l'ufficiale è:

a) dispensato dal servizio permanente, con iscrizione o non nella riserva, a seconda della idoneità, se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile, ma meno di dodici di servizio effettivo; in tali casi gli viene corrisposta una indennità per una volta tanto, pari a tanti ottavi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione;

b) collocato in congedo provvisorio, se conti quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo e meno di venti di servizio effettivo e sia giudicato idoneo ai servizi della riserva. Raggiunto tale limite sarà collocato a riposo, con o senza inscrizione nella riserva, a seconda della idoneità;

c) collocato in riforma e posto in congedo assoluto, se, essendo nelle condizioni di servizio di cui alla lettera precedente, non sia giudicato idoneo neppure ai servizi della riserva;

d) collocato a riposo, con o senza inscrizione nella riserva a seconda della idoneità, ove conti venti o più anni di servizio effettivo.

L'ufficiale cui vengono applicate le disposizioni del presente articolo è tolto dai ruoli del servizio permanente e collocato nella posizione che gli compete dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa e, negli altri casi, dalla data dell'accertamento sanitario definitivo.

Da tale data, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti ai pari grado del servizio permanente effettivo.

Tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

Agli ufficiali in servizio permanente effettivo che cessino o abbiano cessato da tale posizione per ferite, lesioni od infermità riportate od aggravate per servizio di guerra, ed abbiano conseguito una pensione vitalizia od un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle prime otto categorie previste dalla tabella annessa al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è concesso dalla data di cessazione dal servizio, ma comunque non da epoca anteriore al 1° aprile 1935, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile con il trattamento ordinario di quiescenza loro spettante, più quattro quote da calcolarsi come se gli ufficiali in parola fossero stati collocati in posizione ausiliaria per un periodo di otto anni.

Se detti ufficiali, all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo non abbiano raggiunto il limite di anzianità per conseguire il trattamento normale di quiescenza, verrà loro corrisposta, dalla data in cui cessino od abbiano cessato dal servizio, ma comunque non da epoca anteriore al 1° aprile 1935, in misura intera la pensione vitalizia od assegno rinnovabile di guerra, nonchè un assegno corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile, più le quattro quote corrispondenti al presunto periodo di posizione ausiliaria.

Art. 45.

Qualora l'ufficiale sia affetto da esiti di lesioni riportate in servizio e per causa di servizio, comprese nelle tabelle numeri 3 e 4 annesse alla presente legge e conservi la capacità ad adempiere le funzioni inerenti al proprio grado ed alla propria arma o corpo, accertata dal collegio medico legale, può, a domanda, non essere dispensato dal servizio permanente e continuare a far parte del proprio ruolo, o essere trasferito nel ruolo di mobilitazione della propria arma.

La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della comunicazione del giudizio definitivo dell'autorità sanitaria.

SEZIONE 4ª. — *Cessazione dal servizio permanente per mancanza delle qualità necessarie che diano garanzia di un pieno adempimento dei doveri del grado.*

Art. 46.

In qualunque momento l'ufficiale che dimostri di non possedere le qualità necessarie (eccetto quelle fisiche per le quali si provvede a norma dell'art. 44) che diano garanzia di un pieno adempimento dei suoi doveri, deve essere preso in esame per l'eventuale cessazione dal servizio.

L'attuazione del relativo provvedimento, da adottarsi con decreto Reale, è subordinata alle seguenti condizioni:

a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, se si tratti di generali d'armata o di corpo d'armata;

b) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta delle autorità previste dalla legge per i giudizi di avanzamento, se si tratti di generali di brigata o di divisione;

c) alla decisione del ministro, su proposta delle autorità previste dalla legge per i giudizi di avanzamento, per tutti gli altri ufficiali.

Le disposizioni del presente articolo abrogano anche quelle dell'art. 13 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, per quanto riguarda gli ufficiali del Regio esercito.

Art. 47.

Per gli ufficiali proposti per la cessazione dal servizio, in base all'articolo precedente, la procedura relativa ha, in ogni caso, la precedenza su quella eventuale di avanzamento, la quale non avrà più luogo qualora all'ufficiale venga applicato il disposto dell'articolo stesso.

Art. 48.

Il Consiglio dei Ministri, o le autorità di cui all'art 46 si pronunciano anche sull'idoneità o meno dell'ufficiale ai servizi della riserva.

L'ufficiale che cessa dal servizio, a norma dell'articolo citato, è:

a) dispensato dal servizio ed inscritto nei ruoli del complemento, se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile ma meno di dodici di servizio effettivo. In tali casi gli è corrisposta un'indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione;

b) collocato in congedo provvisorio, se conti quindici o più anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, e meno di venti anni di servizio effettivo e sia giudicato idoneo ai servizi della riserva. Raggiunto tale limite, sarà collocato a riposo, con o senza inscrizione nella riserva, a seconda dell'idoneità;

c) collocato in congedo assoluto, ma col trattamento economico spettante agli ufficiali riformati, se, nelle condizioni di servizio di cui alla lettera *b)*, sia giudicato non idoneo nemmeno ai servizi della riserva;

d) collocato a riposo, se conti venti anni di servizio effettivo; l'ufficiale è inscritto nella riserva se giudicato idoneo ai servizi di tale categoria; in caso contrario, è posto in congedo assoluto.

L'ufficiale cui vengano applicate le disposizioni del presente articolo è tolto dai ruoli e collocato nella posizione che gli compete, entro un mese dalla data della lettera ministeriale di partecipazione della deliberazione o della decisione che lo riguarda.

Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti ai pari grado del servizio permanente effettivo.

SEZIONE 5ª — *Cessazione dal servizio permanente per compiuto periodo di permanenza nelle posizioni di « a disposizione » o « fuori organico ».*

Art. 49.

La cessazione dal servizio permanente per compiuto periodo di permanenza nelle posizioni di « a disposizione » o « fuori organico » si applica nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente legge o dalla legge di avanzamento.

SEZIONE 6ª. — *Cessazione dal servizio permanente a domanda.*

Art. 50.

Hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio gli ufficiali che contino almeno venti anni di servizio effettivo.

Per far valere un tale diritto devono inoltre aver raggiunto i seguenti limiti di età:

generale d'armata, di corpo d'armata, di divisione: anni sessanta;

generali di brigata: anni cinquantacinque;

ufficiali superiori: anni cinquantadue;

ufficiali inferiori: anni quarantacinque.

Gli ufficiali superiori potranno, però, anche prima di aver raggiunto l'età richiesta per il proprio grado, far valere il diritto di cui sopra, purchè abbiano raggiunto gli estremi di età all'uopo richiesti per gli ufficiali inferiori.

Non possono far valere il diritto per il collocamento a riposo gli ufficiali in disponibilità, o sospesi dall'impiego, o sottoposti ad inchiesta formale od a procedimento penale.

Art. 51.

Possono essere collocati in ausiliaria, dietro loro domanda, gli ufficiali che conservino l'attitudine ai servizi indicati dalle disposizioni relative a tale posizione, e che abbiano le condizioni prescritte per chiedere di essere collocati a riposo.

Art. 52.

Gli ufficiali che dopo venti anni di servizio effettivo siano posti « a disposizione », « fuori organico », in ausiliaria od in aspettativa per riduzione di quadri, hanno diritto al collocamento a riposo, quand'anche non raggiungano l'età stabilita dall'art. 50.

Art. 53.

Gli ufficiali che non abbiano le condizioni prescritte per chiedere il collocamento a riposo o in ausiliaria possono essere dispensati dal servizio permanente a domanda.

La dispensa può essere negata per motivi penali o disciplinari, o ritardata per gravi motivi di servizio.

Agli ufficiali stessi non può essere concesso trattamento di quiescenza, nè alcuna indennità.

SEZIONE 7ª. — *Cessazione dal servizio permanente per applicazione delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali.*

Art. 54.

All'ufficiale dispensato dal servizio, per avere contravvenuto alle disposizioni di legge relative al matrimonio degli ufficiali, si applica l'art. 48.

La declaratoria del tribunale supremo militare, a seguito della quale ha luogo la dispensa, non è soggetta ad alcun gravame.

SEZIONE 8ª — *Disposizioni comuni.*

Art. 55.

Il collocamento « fuori organico » ed « a disposizione », in ausiliaria, in congedo provvisorio, a riposo o in riforma, e ogni altra forma di cessazione dal servizio permanente sono effettuati con decreto Reale, nel quale, ove del caso, è indicato se il provvedimento abbia avuto luogo a domanda.

TITOLO IV.

DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 56.

L'ufficiale che cessa dal servizio permanente, viene inscritto, col suo grado e con la sua anzianità, nel ruolo degli ufficiali in congedo che gli compete, o collocato in congedo assoluto.

Art. 57.

L'ufficiale in congedo, finchè conserva obblighi di servizio, può trovarsi:

a) in servizio temporaneo;

b) in congedo illimitato.

Art. 58.

L'ufficiale in congedo, quando presti servizio temporaneo, è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, in quanto gli siano applicabili.

Art. 59.

L'ufficiale in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado ed alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

Art. 60.

L'ufficiale in congedo illimitato può essere richiamato in servizio temporaneo a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata. Detto richiamo ha luogo con decreto ministeriale previo assenso del ministro per le finanze, nel caso di richiamo con assegni.

All'ufficiale in congedo illimitato sono applicabili le disposizioni del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 592, convertito nella legge 27 dicembre 1933, n. 1837.

Art. 61.

L'ufficiale in congedo che, prima di aver raggiunto il limite di età stabilito dagli articoli 68 e 80, sia riconosciuto permanentemente inabile a qualunque servizio militare è trasferito in congedo assoluto.

Art. 62.

All'ufficiale in congedo può essere inflitta la sospensione dal grado, la quale è regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite nei precedenti articoli 36 a 40 per la sospensione dall'impiego.

All'ufficiale in congedo, ancora obbligato a servizio militare, si applicano le disposizioni relative alle sanzione penale e alla competenza, vigenti per gli altri militari nel caso che, chiamati in servizio alle armi a solo scopo d'istruzione, omettano, senza giustificato motivo, di presentarsi negli otto giorni successivi a quello prefisso.

Art. 63.

Per gli ufficiali in congedo è ammesso il trasferimento dai ruoli delle armi in quelle dei corpi e servizi e viceversa, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, solamente in confronto di coloro che abbiano superato i quarantuno anni di età e che ne facciano domanda.

Fanno eccezione gli ufficiali che chiedono di transitare nel corpo sanitario e veterinario per i quali non è necessario alcun limite di età.

I trasferimenti di ruolo, senza promozione, sono fatti con decreto ministeriale.

Gli ufficiali trasferiti di ruolo non possono conseguire promozioni a grado superiore a quello stabilito per il ruolo dal quale provengono.

Capo II.

Degli ufficiali di complemento.

Art. 64.

La categoria del complemento comprende gli ufficiali destinati a completare i quadri del servizio permanente.

Gli ufficiali di complemento sono normalmente tratti:

a) dai militari di truppa che abbiano superati appositi corsi;

b) da reclutamenti effettuati secondo disposizioni speciali;

c) d'ufficio, dagli ufficiali che cessino dal servizio permanente, senza diritto a pensione, prima del limite di età stabilito dall'articolo 68;

d) a domanda, dagli ufficiali collocati in congedo assoluto per infermità, che abbiano ricuperato l'idoneità necessaria e non abbiano raggiunto il limite di età stabilito dal predetto articolo 68, semprechè non siano provvisti di pensione vitalizia o temporanea per servizio militare.

Art. 65.

Gli ufficiali di complemento:

a) Sono assegnati alle unità di prima linea:

se subalterni fino al quarantesimo anno di età compreso;

se capitani fino al quarantacinquesimo anno di età compreso;

se maggiori e tenenti colonnelli fino al cinquantesimo anno di età compreso.

b) Sono assegnati alle unità ausiliarie:

se subalterni dal quarantunesimo fino al quarantottesimo anno di età compreso;

se capitani dal quarantaseiesimo fino al cinquantaduesimo anno di età compreso;

se maggiori e tenenti colonnelli dal cinquantunesimo fino al cinquantaseiesimo anno di età compreso.

L'ufficiale appartenente alle unità ausiliarie vi rimane assegnato anche se promosso.

c) Sono assegnati alle unità territoriali:

se subalterni dal quarantanovesimo al cinquantacinquesimo anno di età compreso;

se capitani dal cinquantatreesimo al cinquantaseiesimo anno di età compreso;

se maggiori e tenenti colonnelli dal cinquantasettesimo al cinquantottesimo anno di età compreso.

È in facoltà del ministro di impiegare nelle unità di prima linea anche ufficiali assegnati alle unità ausiliarie e territoriali.

Art. 66.

Salvo che non sia altrimenti disposto da norme speciali, l'ufficiale di complemento ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:

a) prestare il servizio di prima nomina di durata tale che, aggiunto a quello comunque passato alle armi, non superi in massima la ferma di leva, con un minimo di tre mesi;

b) rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita, ed alle chiamate per speciali esigenze o per soddisfare a particolari condizioni, in altre circostanze;

c) frequentare i corsi d'istruzione prescritti.

Art. 67.

Le chiamate collettive in servizio temporaneo, disposte a norma di legge, ed il successivo ricollocamento in congedo hanno luogo con determinazione ministeriale.

Art. 68.

Cessano di appartenere alla categoria degli ufficiali di complemento e vengono inscritti col grado rispettivo nella riserva:

a) gli ufficiali generali a sessantadue anni di età;
gli ufficiali superiori a cinquantotto anni di età;
i capitani a cinquantasei anni di età;
i subalterni a cinquantacinque anni di età.

b) gli ufficiali che divengono fisicamente inidonei al servizio della categoria del complemento.

CAPO III.

Degli ufficiali in ausiliaria.

Art. 69.

La categoria dell'ausiliaria comprende gli ufficiali che provengono dal servizio permanente nei casi e nelle condizioni previste dalla presente legge, purchè abbiano l'idoneità ai servizi di cui all'articolo seguente.

Gli ufficiali in ausiliaria rimangono in tale posizione per otto anni e successivamente sono collocati a riposo, con o senza inscrizione nella riserva, a seconda dell'età e dell'idoneità, salvo il disposto dell'art. 126.

Gli ufficiali generali, collocati in ausiliaria in applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 8 gennaio 1931, n. 29, sono trattenuti in tale posizione dieci anni, purchè abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno due campagne della guerra 1915-1918.

Gli ufficiali, esclusi quelli di cui al precedente comma, collocati in ausiliaria su domanda, rimangono in tale posizione sino al raggiungimento del diritto al massimo della pensione ed in ogni caso per non più di sei anni.

Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 106 e 108 della legge 7 giugno 1934, n. 899, per quanto concerne la permanenza nella posizione ausiliaria degli ufficiali provenienti dalle posizioni di « a disposizione » e di « fuori organico ».

Art. 70.

L'ufficiale dell'ausiliaria è costantemente a disposizione del ministero per essere all'occorrenza chiamato a prestare uno dei servizi seguenti:

a) servizi speciali, per i quali non sono stabiliti appositi personali;

b) servizi territoriali o sedentari, in sostituzione di ufficiali in servizio permanente effettivo;

c) servizi nelle unità ausiliarie o territoriali;

d) servizi accessori presso le forze armate mobilitate;

e) temporanee missioni od incarichi varii, in tempo di pace. Solo eccezionalmente può essere assegnato a comandi, reparti o servizi presso le forze armate mobilitate.

L'eventuale richiamo in servizio dell'ufficiale in ausiliaria è disposto con decreto ministeriale, previo assenso del ministero delle finanze.

All'ufficiale in ausiliaria sono applicabili le disposizioni del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 592, convertito nella legge 27 dicembre 1933, n. 1837.

Art. 71.

Gli ufficiali dell'ausiliaria, fino al grado di tenente colonnello compreso, che il ministro crederà di impiegare, saranno assegnati alle varie unità in base alle stesse norme fissate dall'articolo 65 per gli ufficiali di complemento.

L'impiego degli ufficiali dell'ausiliaria di grado superiore a tenente colonnello è in facoltà del ministero della guerra.

Art. 72.

Ai generali ed ai colonnelli collocati in ausiliaria in applicazione della legge 8 gennaio 1931, n. 29, o quali provenienti dalla posizione di « a disposizione » e che abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno due campagne della guerra 1915-1918, ovvero una campagna 1915-1918 ed una della guerra italo-turca 29 settembre 1911-18 ottobre 1912, oppure una campagna 1915-1918 e due campagne nelle colonie libiche nello stesso periodo di tempo, compete la seguente indennità annua, oltre gli assegni normali di pensione, qualunque sia il numero degli anni di servizio prestati:

colonnelli	L. 9.000
colonnelli che abbiano comandato in linea, durante la guerra per un periodo di almeno tre mesi, e lodevolmente, il reggimento od unità equivalenti	» 12.000
generali di brigata	» 12.000
generali di divisione	» 14.000
generali di corpo d'armata	» 16.000
generali di corpo d'armata, designati d'armata	» 18.000

Il collocamento in ausiliaria col trattamento previsto dal presente articolo può essere concesso anche su domanda degli interessati (colonnelli o generali) iscritti nei ruoli del servizio permanente effettivo che non siano stati ancora giudicati e designati pel grado superiore e contino almeno quaranta anni di servizio utile per la pensione.

La domanda può essere presentata entro i due anni prima che l'ufficiale raggiunga il limite di età, oppure quando l'ufficiale sia compreso nella prima metà del ruolo.

Per gli ufficiali generali sarà sentito il Consiglio dei Ministri.

Le eventuali promozioni conseguite durante la permanenza nella posizione di ausiliaria non dànno diritto ad alcun aumento dell'indennità stabilita nel presente articolo.

Art. 73.

Il ministro ha facoltà di collocare a riposo con inscrizione, se idonei, nella riserva, per motivi disciplinari, previa richiesta formale, o per motivi di salute, previ accertamenti sanitari, gli ufficiali suddetti prima del compimento del periodo di permanenza nell'ausiliaria.

Art. 74.

Compiuto il periodo di permanenza in ausiliaria, di cui all'articolo 69, gli ufficiali cessano di appartenere a tale posizione e passano nella riserva, purchè non raggiungano l'età di cui all'articolo 80, nel qual caso sono collocati direttamente in congedo assoluto.

CAPO IV.

Degli ufficiali in congedo provvisorio.

Art. 75.

La categoria del congedo provvisorio comprende gli ufficiali che cessano dal servizio permanente per disposizione della presente legge dopo quindici anni di servizio utile, di cui almeno dodici di servizio effettivo, prima di aver compiuto venti anni di servizio effettivo.

Gli ufficiali in congedo provvisorio, a seconda dell'idoneità, hanno gli obblighi di servizio e di disciplina stabiliti per gli ufficiali di riserva.

Raggiunti i venti anni di servizio, l'ufficiale in congedo provvisorio è collocato a riposo, con iscrizione nella riserva se idoneo, altrimenti in congedo assoluto.

Agli ufficiali in congedo provvisorio sono applicabili le disposizioni del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 592, convertito nella legge 27 dicembre 1933, n. 1837.

Art. 76.

Gli ufficiali in congedo provvisorio, fino al grado di tenente colonnello compreso, che il ministro crederà di impiegare, saranno assegnati alle varie unità in base alle norme, fissate dall'articolo 65, per gli ufficiali di complemento.

L'impiego degli ufficiali in congedo provvisorio di grado superiore a tenente colonnello è in facoltà del ministro della guerra.

Capo V.

Degli ufficiali della riserva.

Art. 77.

La categoria della riserva comprende gli ufficiali che cessano dal servizio permanente, dall'ausiliaria, o dal congedo provvisorio, nei casi e nelle condizioni previste dalla presente legge e che non abbiano raggiunto il limite di età stabilito dall'articolo 80.

Debbono esservi inscritti, purchè idonei, anche gli ufficiali di complemento che cessino di appartenere a tale categoria per limiti di età o per motivi fisici e, a domanda gli ufficiali dispensati da qualsiasi servizio per infermità, che abbiano ricuperata la idoneità necessaria e non abbiano raggiunto il limite di età stabilito dall'articolo 68.

Vi possono inoltre essere inscritti, a domanda, e su decisione del ministro, gli ufficiali già dispensati dal servizio per infermità che conservino, od abbiano riacquistato, la sola idoneità a particolari servizi.

Art. 78.

Gli ufficiali della riserva, in tempo di pace, non hanno obbligo di servizio.

Art. 79.

Gli ufficiali della riserva possono essere chiamati — quando sia ritenuto necessario dal ministro — a sostituire in tempo di guerra nei vari impieghi gli ufficiali del servizio permanente.

Quelli provenienti dal servizio permanente concorrono nell'impiego presso truppe operanti, in relazione alle loro condizioni fisiche e alla loro età, nei limiti previsti per gli ufficiali di complemento.

Art. 80.

Gli ufficiali cessano di appartenere alla riserva e passano in congedo assoluto quando raggiungano i seguenti limiti di età:

78 anni, se ufficiali generali di qualunque grado;

70 anni, se ufficiali superiori;

68 anni, se ufficiali inferiori.

Il ministro ha facoltà in ogni caso di collocare in congedo assoluto, per motivi disciplinari, previa inchiesta formale, o per motivi di salute, previ accertamenti sanitari, gli ufficiali suddetti prima del raggiungimento dei limiti di età.

TITOLO V.

DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO ASSOLUTO.

Art. 81.

Gli ufficiali in congedo assoluto sono quelli che, cessando dal servizio permanente, non possono essere collocati in alcuna delle categorie del congedo, e quelli che cessano di appartenere alle categorie del congedo.

Gli ufficiali in congedo assoluto non hanno più obblighi di servizio, ma conservano il grado e la relativa uniforme, e sono soggetti alle disposizioni della presente legge riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

TITOLO VI.

DELLA PERDITA DEL GRADO.

Art. 82.

Il grado si perde per una delle cause seguenti:

1° *dimissioni volontarie*:

L'ufficiale, però, che non abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, non può dimettersi dal grado, salvo i casi ammessi per legge o di speciale autorizzazione Sovrana.

L'ufficiale provvisto di pensione vitalizia per servizio militare, non può dimettersi dal grado, finchè conservi l'attitudine al servizio di riserva, o non abbia raggiunto il limite di età stabilito per detto servizio.

2° *dimissioni d'autorità*:

a) per interdizione civile, ovvero per inabilitazione civile;

b) per irreperibilità accertata;

c) per posizione sociale incompatibile con lo stato di ufficiale;

3° *cancellazione dai ruoli*:

a) per assunzione di servizio con qualsiasi grado nella marina, nell'aeronautica, nella Regia guardia di finanza, nella milizia forestale, nella milizia della strada, nella milizia portuale, o nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza o di custodia delle carceri, ovvero, con grado inferiore a quello di ufficiale, nella milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

b) per assunzione di servizio, non autorizzata, nelle forze armate di stati esteri;

c) per decisione insindacabile del ministro, sentito il parere del tribunale supremo militare, quando l'ufficiale, prosciolto dal giudice penale, sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali prevedute dall'art. 215 del codice penale comune; ovvero quando l'ufficiale, condannato fuori dei casi preveduti dal n. 6 di questo articolo, sia stato ricoverato, a cagione di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia.

Nel caso che l'ufficiale, prosciolto, sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario (articolo 222 di detto codice) e nel caso che l'ufficiale, condannato, sia stato ricoverato per in-

fermità psichica in una casa di cura o di custodia (articoli 219 e 220 del codice stesso), la decisione del ministro è presa quando l'ufficiale ne viene dimesso;

4° *perdita della cittadinanza.*

5° *rimozione* per motivi disciplinari, previo conforme giudizio di un consiglio di disciplina.

6° *condanna*:

a) nei casi espressamente preveduti dalla legge penale militare;

b) per delitto non colposo, quando esso importi una delle pene accessorie prevedute dal primo comma dell'art. 19 del codice penale comune, tranne che si tratti dei reati di cui agli articoli 396 e 399 del codice stesso; ovvero quando il condannato sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali, prevedute dall'articolo 215 del detto codice, salva la disposizione della lettera *c*) del n. 3 di questo articolo;

c) per i delitti non colposi contro la personalità dello Stato (Capo I e II, Titolo I, libro secondo del codice penale comune) e per i delitti preveduti dal predetto codice negli articoli: dal 476 al 493, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 624, 628, 629, 640, 643, 646 e dal codice di commercio negli articoli 860 e 861, terzo comma.

Art. 83.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, si osservano le norme seguenti:

a) nel caso di condanna, la perdita del grado si verifica dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato.

Le condanne indicate nell'articolo 82 della presente legge importano la perdita del grado anche quando risultano da una sentenza pronunciata da un giudice straniero, la quale sia stata riconosciuta a termini della legge italiana;

b) la perdita del grado è effettuata con decreto Reale.

Art. 84.

Oltre che nei casi previsti da disposizioni speciali, possono essere ammessi a chiedere la reintegrazione gli ufficiali che siano incorsi nella perdita del grado per una delle cause indicate ai numeri 2 e 4 dell'articolo 82, quando le cause stesse siano venute a mancare; possono altresì essere reintegrati nel grado e nel ruolo di provenienza, a domanda o di ufficio, gli ufficiali delle categorie in congedo, cancellati dai ruoli ai sensi del n. 3, lettera *a*) del predetto articolo 82, quando cessino di appartenere ad altra forza armata.

La reintegrazione è concessa con decreto Reale.

La reintegrazione nel grado degli ufficiali già in servizio permanente non implica la reinscrizione degli ufficiali stessi nei ruoli del servizio permanente.

Contro il provvedimento di negata reintegrazione non è ammesso alcun gravame, nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

TITOLO VII.

PARTE DISCIPLINARE.

CAPO I.

Della inchiesta formale.

Art. 85.

L'inchiesta formale è il complesso degli atti diretti all'accertamento di una infrazione disciplinare.

Essa viene esperita secondo le norme stabilite dal regolamento e si inizia dal giorno in cui viene ordinata.

CAPO II.

Del consiglio di disciplina.

Art. 86.

L'ufficiale responsabile di atti presunti incompatibili con il grado potrà essere sottoposto ad un consiglio di disciplina che, basandosi esclusivamente sulla propria convinzione e sul sentimento dell'onore e del dovere, dichiari se, a suo giudizio, l'ufficiale sia ancora meritevole di conservare il grado.

L'ufficiale non può essere sottoposto al consiglio di disciplina se non in seguito all'inchiesta formale di cui all'articolo 85.

Art. 87.

La decisione di sottoporre l'ufficiale a consiglio di disciplina spetta al comandante del corpo d'armata da cui dipende l'ufficiale inquisito, sempre quando il ministro competente non decida di avocare a sè il deferimento dell'ufficiale al consiglio di disciplina, nel qual caso può anche designare l'autorità che deve convocare il consiglio.

Se trattisi di più ufficiali corresponsabili e dipendenti da comandi diversi o se gli addebiti siano di carattere politico, la decisione è riservata al ministro.

Quando siavi corresponsabilità fra ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, o connessione tra i fatti ad essi ascritti, la decisione di sottoporre gli ufficiali a consiglio di disciplina spetta al ministro per la guerra, o per la marina, o per l'aeronautica, a seconda che il più elevato in grado o il più anziano degli ufficiali responsabili appartenga all'esercito o alla marina o all'aeronautica.

Art. 88.

Il consiglio di disciplina è convocato dal comandante di corpo d'armata da cui dipende l'inquisito.

Art. 89.

Il consiglio di disciplina è stabilito in relazione al grado dell'ufficiale che vi è sottoposto e si compone di tre ufficiali in servizio permanente effettivo od « a disposizione ».

Nella giurisdizione dei comandi di cui al precedente articolo è istituito, su designazione dei rispettivi comandanti, un consiglio di disciplina annuale, per ciascun grado indicato nella tabella allegata alla presente legge.

Saranno nominati inoltre per la stessa durata dei supplenti per i casi di incompatibilità previsti dalla legge, o di impedimento.

Salvo necessità riconosciute dal ministro, i componenti del consiglio non possono essere confermati per l'anno seguente.

Nel caso che alla dipendenza di uno stesso comando non vi siano in numero sufficiente ufficiali dei gradi prescritti, si ricorre ai comandi la cui sede è più vicina.

La tabella allegata n. 2, stabilisce la composizione del consiglio.

Art. 90.

Se il consiglio riguardi più ufficiali appartenenti all'esercito, alla marina, all'aeronautica, oppure a corpi di armata diversi, esso viene formato in relazione al più elevato in grado.

Art. 91.

Per la formazione del consiglio nei casi di cui agli articoli 87, ultimo capoverso, e 90, ciascuna delle forze armate concorre con uno dei componenti, in modo che il presidente sia della forza armata alla quale appartiene il meno elevato in grado degli ufficiali sottoposti a consiglio, e i due membri dell'altra forza armata se i giudicandi sono due.

Se i giudicandi sono tre o più, il presidente è dato dalla forza armata cui appartiene il meno elevato in grado dei giudicandi, e i due membri dalle altre forze armate traendo il meno anziano da quella cui appartiene il più elevato dei giudicandi.

Art. 92.

Non possono far parte del consiglio di disciplina:

a) gli ufficiali che siano ministri o sottosegretari di Stato in carica;

b) il capo di stato maggiore generale, i capi di stato maggiore dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, i sottocapi di stato maggiore dell'esercito e della marina, gli ufficiali generali addetti al comando del corpo di stato maggiore dell'esercito, il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali;

c) gli ufficiali appartenenti alla casa militare del Re e dei Reali Principi e che vi prestano effettivo servizio;

d) gli ufficiali che prestano servizio al ministero della guerra, della marina e della aeronautica (esclusi gli ufficiali generali dell'arma aeronautica a disposizione del ministero dell'aeronautica); gli ufficiali degli ispettorati vari dell'esercito; gli ufficiali addetti all'ufficio militare del ministero delle colonie, agli uffici dello stato maggiore dell'esercito, della marina, agli uffici del capo di stato maggiore generale e dei comandanti designati d'armata; gli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali addetti al comando generale dell'arma; gli ufficiali addetti alla segreteria della commissione suprema di difesa, gli ufficiali di collegamento col comando generale della milizia volontaria per la sicurezza nazionale o con altre gerarchie del Regime;

e) gli ufficiali frequentatori dei corsi delle scuole militari;

f) i superiori gerarchici dell'ufficiale sottoposto a consiglio e i capi di stato maggiore del corpo d'armata e della divisione, del comando in capo di armata navale o di squadra, dei comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi e dei comandi militari marittimi;

g) i capi di stato maggiore dei comandi di zona aerea territoriale, per questi ultimi limitatamente ai casi di cui alle seguenti lettere *l)* ed *m)*;

h) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado inclusivamente;

i) l'offeso o il danneggiato ed i parenti od affini, sino al quarto grado (inclusivamente) dell'inquisito, dell'offeso o danneggiato;

l) chiunque abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare e chi per ufficio diede parere in merito;

m) coloro che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o consiglio di disciplina per lo stesso fatto, ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;

n) l'ufficiale che sia sotto giudizio o sotto consiglio di disciplina o per il quale siano in corso atti di inchiesta formale.

Art. 93.

L'ufficio di presidente o di membro del consiglio cessa:

1° per trasferimento;

2° per promozione;

3° per incompatibilità di cui alla presente legge;

4° per cessazione dal servizio permanente effettivo o dalla posizione di « a disposizione ».

L'ufficiale che cessa dall'ufficio di presidente o di membro del consiglio è subito sostituito.

Art. 94.

Per ogni consiglio di disciplina l'autorità di cui all'articolo 88 invita i componenti il consiglio a dichiarare per iscritto se si trovino in casi di incompatibilità, provvedendo, ove necessario, alle sostituzioni con supplenti.

Il consiglio di disciplina si riunisce nel luogo designato dall'autorità sopradetta.

Art. 95.

È presidente del consiglio di disciplina l'ufficiale più elevato in grado od, a parità di grado, il più anziano.

Funziona da segretario il membro meno anziano.

Art. 96.

Quando debbasi sottoporre a consiglio di disciplina un ufficiale generale, il ministro ordina, forma e convoca il consiglio con le modalità che ritiene opportune.

Nei casi di corresponsabilità, i ministri interessati prenderanno accordi sulla base delle disposizioni della presente legge.

Art. 97.

L'autorità che ha convocato il consiglio ne dà comunicazione scritta all'ufficiale che vi è sottoposto. Rimette, contemporaneamente, al presidente l'ordine di convocazione e gli atti dell'inchiesta numerati e descritti in un indice. Fra essi devono essere comprese le eventuali difese scritte dall'inquisito.

L'ufficiale sottoposto a consiglio non è ammesso a fare nuove istanze, nè ad esibire o chiedere produzione di nuovi documenti, salvo l'eccezione di cui all'art. 100.

Art. 98.

Il presidente invita i membri del consiglio a procedere ad un accurato esame degli atti, concedendo a tal uopo un congruo termine.

Solo dopo aver ricevuto assicurazione scritta dell'avvenuto esame, il presidente fissa il giorno e l'ora della riunione ed invita per iscritto l'ufficiale sottoposto al consiglio ad intervenirvi, avvertendolo che, se alla data stabilita non si presenterà nè farà constare d'essere legittimamente impedito, il consiglio procederà in sua assenza.

Ove occorra, la riunione potrà essere prorogata dal presidente.

Art. 99.

Lo svolgimento ed il giudizio del consiglio di disciplina sono segreti: i componenti sono vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 100.

Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri del consiglio sulla importanza del giudizio che sono chiamati ad esprimere e che dovrà unicamente basarsi sulla propria convinzione, sui sentimenti dell'onore e del dovere, nell'interesse superiore dell'integrità morale e disciplinare del corpo degli ufficiali; avvisa, inoltre, che dovranno astenersi, nel chiedere chiarimenti, dal fare apprezzamenti.

Fa introdurre poscia l'ufficiale (o gli ufficiali) e:

a) legge l'ordine di convocazione;

b) legge l'assicurazione scritta dell'avvenuto esame, da parte dei membri, degli atti del consiglio;

c) fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa;

d) chiede se i membri del consiglio e l'inquisito desiderino che sia letto qualsiasi atto elencato nell'indice, e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.

Il presidente e i membri del consiglio, previa autorizzazione del presidente, potranno chiedere all'ufficiale chiarimenti sui fatti a lui addebitati.

L'inquisito presenta un riassunto, preparato in precedenza e firmato, contenente la sua difesa, e vi allega eventuali nuovi documenti. In caso contrario, dichiara per iscritto, seduta stante, che non intende valersi delle due predette facoltà.

Il riassunto ed i documenti sono letti da uno dei componenti il consiglio ed allegati agli atti.

Il presidente chiede all'inquisito se ha altro da aggiungere.

Udite le ragioni a difesa, ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, il presidente fa ritirare l'ufficiale.

Qualora il consiglio ritenga di non poter esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'autorità che ha ordinato la convocazione, precisando i punti sui quali giudica necessario nuove indagini.

Non verificandosi la particolare circostanza, il presidente mette ai voti il seguente quesito:

« *Il . . . . è meritevole di conservare il grado?* ».

La votazione avviene a mezzo di scheda segreta e firmata.

Il presidente, raccolte le schede, le legge ad alta voce e proclama l'esito della votazione e il conseguente giudizio del consiglio secondo la maggioranza.

Il segretario compila subito il verbale della seduta col giudizio del consiglio, documento che viene letto e firmato dai componenti del consiglio.

Le schede sono distrutte dal presidente subito dopo la firma del verbale.

Il presidente scioglie il consiglio e trasmette quindi gli atti direttamente al ministero.

Art. 101.

Il ministro può modificare il giudizio del consiglio di disciplina, soltanto a favore dell'ufficiale.

Art. 102.

Il ministro ha facoltà, in caso di giudizio contrario all'ufficiale, di disporre anzichè la rimozione, la cessazione dal servizio di cui all'articolo 46, senza che sia necessaria la relativa procedura.

Capo III.

Ordinamento e procedura dei consigli di disciplina per gli ufficiali dell'esercito nelle colonie.

Art. 103.

Gli ufficiali delle colonie sono sottoposti a consiglio di disciplina per decisione del comandante delle truppe della colonia ove sono stati commessi i fatti, purchè detto comandante rivesta il grado di generale.

Quando siavi corresponsabilità fra ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, destinati in colonia, sia a terra che a bordo di navi stazionarie, o connessione tra i fatti ad essi ascritti, l'inchiesta viene ordinata dal comandante le truppe in colonia, ed affidata ad un ufficiale generale o superiore dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, a seconda dell'appartenenza del più elevato in grado o più anziano tra gli ufficiali corresponsabili.

In mancanza di ufficiali della marina e dell'aeronautica dei gradi richiesti, l'inquirente sarà un ufficiale dell'esercito e l'inchiesta sarà svolta secondo l'ordinamento e la procedura dei consigli di disciplina per gli ufficiali dell'esercito in colonia.

La decisione di deferimento a consiglio di disciplina, di tutti o di parte degli ufficiali inquisiti, spetta al ministro da cui dipende il più elevato in grado o il più anziano di quelli ritenuti passibili di deferimento al consiglio di disciplina.

Il consiglio, nei casi di corresponsabilità, ha luogo nel Regno secondo le disposizioni della presente legge ed è formato e convocato dal comandante del corpo d'armata di Napoli, o dal comandante del dipartimento marittimo del Basso Tirreno, o dal comandante della 3ª zona aerea territoriale, a seconda che la decisione di deferimento a consiglio sia stata presa dal ministro per la guerra, per la marina, o per l'aeronautica.

Art. 104.

Il consiglio di disciplina ha luogo nella colonia ove i fatti sono avvenuti e sempre quando l'ufficiale risieda nella colonia medesima all'atto del suo deferimento a consiglio di disciplina.

Art. 105.

La decisione di sottoporre un ufficiale a consiglio di disciplina è presa dopo che sia stata svolta una inchiesta formale con le prescrizioni contenute nella presente legge.

A giudizio delle superiori autorità militari della colonia l'inquirente potrà essere autorizzato, in particolari circostanze, a derogare dalla stretta osservanza delle norme stabilite sopra indicate.

In ogni caso l'inchiesta deve svolgersi sentito l'ufficiale inquisito, al quale deve darsi visione integrale degli atti, e per quelli di particolare delicatezza, degli stralci opportunamente eseguiti.

Per la produzione di documenti, richieste di indagini o testimonianze, presentazione delle difese, saranno fissati all'inquisito termini perentori.

Art. 106.

Il consiglio di disciplina si compone di tre membri, scelti dal comandante delle truppe fra gli ufficiali superiori tratti dalle varie armi, in servizio effettivo in colonia, di grado più elevato di quello del giudicando.

Qualora l'ufficiale o gli ufficiali sottoposti a consiglio o uno di essi, appartenga ad uno dei corpi previsti dalla legge sull'ordinamento dell'esercito, uno dei componenti, semprechè possibile, deve essere tratto dal corpo di appartenenza dell'ufficiale o degli ufficiali predetti.

È presidente del consiglio di disciplina il più elevato in grado ed, a parità di grado, il più anziano degli ufficiali superiori, che lo compongono.

Funziona da segretario il membro meno anziano.

Art. 107.

Non possono far parte del consiglio di disciplina gli ufficiali superiori che si trovino nei casi di incompatibilità contemplati dalle lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), dell'articolo 92.

L'ordine di formazione e convocazione del consiglio, sempre quando non esistano corresponsabilità, è emanato dal comandante delle truppe e conterrà la designazione degli ufficiali superiori che debbono comporlo.

Se un unico consiglio debba giudicare più ufficiali, esso viene formato in relazione al più elevato in grado dei giudicandi.

Potranno essere ritenuti impediti gli ufficiali che, per ragioni di dislocazione o per speciali contingenze di servizio, non possono essere distolti, a giudizio insindacabile del comandante delle truppe.

Art. 108.

Il consiglio di disciplina si aduna per la seduta, o le sedute occorrenti, nella località che viene indicata dal comandante delle truppe nell'ordine di convocazione.

Art. 109.

Se il numero degli ufficiali presenti in colonia non sia sufficiente a comporre il consiglio, secondo il disposto dell'articolo 106, il comandante delle truppe rimetterà gli atti al ministero, che ne ordinerà la convocazione presso il comando del corpo di armata di Napoli.

Per decisione del ministro per la guerra sono convocati presso il suddetto comando i consigli di disciplina che non possono essere ordinati in colonia perchè il comandante delle truppe non riveste il grado di generale, e quelli per fatti commessi in colonia da ufficiali rimpatriati o che si sono recati all'estero.

In tutti questi casi si applicano le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento.

Art. 110.

La sostituzione del presidente o di alcuno dei membri del consiglio di disciplina per incompatibilità, infermità o legittimo impedimento, è effettuata con ordine motivato dal comandante delle truppe.

Art. 111.

Il presidente del consiglio di disciplina, ricevuti dall'autorità che lo ha convocato gli atti dell'inchiesta e gli altri documenti indicati nell'articolo 97, invita i membri a procedere ad un accurato esame di tutti i documenti, concedendo all'uopo un congruo termine.

Solo dopo aver ricevuto assicurazione scritta dell'avvenuto esame, fissa il giorno e l'ora della riunione, ne dà partecipazione per iscritto ai membri, ed invita l'ufficiale sottoposto a consiglio ad intervenire, avvertendolo che, se non si presenterà, nè farà constare alcun legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

Ove occorra, il presidente potrà prorogare la riunione.

Art. 112.

La seduta del consiglio è regolata dalle prescrizioni contenute nell'articolo 100.

Art. 113.

I consigli di disciplina per gli ufficiali generali delle colonie sono ordinati dal ministro, si formano e si adunano nel Regno in base alle disposizioni dell'art. 96.

CAPO IV.

Consigli di disciplina per ufficiali residenti all'estero.

Art. 114.

Se l'ufficiale sottoposto ad inchiesta formale risiede all'estero, le comunicazioni relative all'inchiesta potranno essere fatte pel tramite delle autorità consolari o militari all'estero.

Art. 115.

In caso di deferimento a consiglio di disciplina, ove l'ufficiale residente all'estero ritenga di non poter intervenire alla seduta, ne darà partecipazione al presidente del consiglio stesso, al quale potrà inviare la memoria a difesa di cui all'articolo 100.

Art. 116.

Quando siavi corresponsabilità di ufficiali dell'esercito o dell'aeronautica con ufficiali della marina imbarcati su navi dislocate all'estero o con ufficiali destinati presso reparti della marina fuori del Regno o comandi di marina in Egeo, o connessione tra i fatti ad essi ascritti, il consiglio di disciplina è convocato nel Regno.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL TEMPO DI GUERRA.

Art. 117.

In tempo di guerra tutti gli ufficiali in congedo illimitato sono costantemente a disposizione del Governo per essere richiamati in servizio.

Art. 118.

È data facoltà ai ministri della guerra, della marina e dell'aeronautica, in tempo di guerra, di trasferire dai ruoli di complemento dell'esercito a quelli della marina, o dell'aeronautica, e viceversa, col proprio grado e con la propria anzianità, quegli ufficiali che, per speciali loro qualità o

per necessità di guerra, si ritenga possano essere più utilmente impiegati, a giudizio dei ministri interessati, nel corpo o nell'arma cui verrebbero così assegnati.

Art. 119.

In tempo di guerra è sospesa l'applicazione degli articoli 43, 46, 49, 50, 51, 52, 53 e 54 della presente legge.

È data però al Governo la facoltà di collocare a riposo gli ufficiali, in tempo di guerra, nei casi in cui essi vi abbiano diritto.

Art. 120.

Gli ufficiali mobilitati possono essere sottoposti a consiglio di disciplina per decisione del comandante della grande unità di guerra o della piazza forte, o della fortezza autonoma da cui l'inquisito dipende.

La decisione di sottoporre un ufficiale a consiglio di disciplina è presa sulla base dell'inchiesta eseguita dai superiori gerarchici dell'ufficiale stesso, i quali devono sempre osservare le prescrizioni stabilite per la contestazione degli addebiti e la visione degli atti. L'inquisito è ammesso a produrre documenti, richiedere indagini e testimonianze, e a presentare le difese. All'uopo potranno essere fissati termini perentori.

Il consiglio di disciplina è formato di tre membri, designati dall'autorità militare gerarchica cui spetta la facoltà di ordinarlo, tra gli ufficiali dipendenti in servizio effettivo, per i quali non si verifichino i casi di incompatibilità stabiliti dall'articolo 92 della presente legge. Essi debbono essere, superiori di grado al giudicando, sempre che sia possibile, o almeno più anziani.

Gli ufficiali generali appartenenti alle unità mobilitate non possono essere sottoposti al consiglio di disciplina se non per decisione del capo di stato maggiore dell'esercito il quale forma e convoca il consiglio con le modalità che ritiene opportune.

Art. 121.

Salvo i casi indicati nell'articolo 120, per tutta la durata della guerra, gli ufficiali non possono essere sottoposti a consiglio di disciplina se non dal ministro.

Il consiglio di disciplina è unico ed è costituito di un presidente e di due membri tratti da ufficiali generali e nominati con decreto del ministro.

Il consiglio è assistito da un segretario senza voto, con grado di colonnello.

Per assicurare il funzionamento del consiglio, in caso di impedimento, di incompatibilità o di esonero di componenti effettivi, vengono designati anche dei supplenti.

Il consiglio può essere rinnovato in parte o in tutto anche nel corso dell'anno per cui è nominato.

Se il giudicando sia superiore di grado o di anzianità a qualcuno dei componenti del consiglio, questi viene sostituito con altro generale di grado superiore o più anziano.

TITOLO IX.

Disposizioni transitorie e finali.

Capo I.

Disposizioni varie.

Art. 122.

I gradi onorari concessi alla data di entrata in vigore della presente legge sono conservati *ad personam*.

Art. 123.

Agli ufficiali aventi grado di generale di corpo d'armata che, entro il 31 dicembre 1928, cessarono dal servizio permanente per aver compiuto il periodo di servizio di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537, o per aver raggiunto, nel grado che allora rivestivano, i limiti di età ridotti dalla legge 11 marzo 1926, n. 397, è esteso fino al raggiungimento de limiti di età fissati dalle disposizioni precedentemente in vigore, il trattamento stabilito dall'articolo 206 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, computando, per la determinazione dell'assegno personale, lo stipendio, il supplemento del servizio attivo, l'indennità militare e l'assegno per spese di rappresentanza in godimento alla data di cessazione dal servizio permanente.

Dalla data di cessazione dell'assegno personale previsto dal presente articolo o dalla data della morte, ove questa avvenga prima della cessazione del detto assegno, agli ufficiali generali di corpo d'armata o alle loro famiglie è applicato il trattamento di quiescenza stabilito dal primo e terzo comma dell'articolo unico del Regio decreto 7 maggio 1925, numero 580.

Agli effetti del diritto a pensione della vedova dell'ufficiale che cessi dal servizio permanente per l'applicazione dei limiti di età ridotti dalla legge 11 marzo 1926, n. 397, il termine di due anni di cui agli articoli 13 del Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, e 3 del Regio decreto 29 novembre 1925, n. 2399, va riferito alla data in cui l'ufficiale avrebbe raggiunto i limiti di età stabiliti dalle precedenti disposizioni, purchè il matrimonio sia stato celebrato prima della cessazione dal servizio permanente.

Art. 124.

Gli ufficiali generali già in posizione ausiliaria speciale che, prima del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 12, rivestivano il grado di tenente generale nel ruolo tecnico d'artiglieria conservano, dal 1° febbraio 1923, tale grado *ad personam*.

Art. 125.

La posizione ausiliaria con lo speciale trattamento previsto per i maggiori ed i capitani delle armi di fanteria e cavalleria, dagli articoli 44, 45 e 46 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, è abolita. Gli ufficiali, peraltro, già collocati in tale posizione continuano a permanervi.

Art. 126.

I colonnelli che, durante la guerra 1915-1918, abbiano comandato in linea per almeno tre mesi, e lodevolmente, il reggimento od unità equivalenti e siano collocati in ausiliaria in applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 8 gennaio 1931, n. 29, sono trattenuti in tale posizione dieci anni, purchè abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno due campagne della guerra suddetta.

Nulla è innovato alle disposizioni dell'articolo 106 della legge 7 giugno 1934, n. 899, per quanto concerne la permanenza nella posizione ausiliaria dei colonnelli provenienti dalla posizione di « a disposizione ».

Art. 127.

Ai generali di corpo d'armata che abbiano tenuto in guerra il comando effettivo di un corpo d'armata mobilitato e che siano stati collocati a riposo entro il 30 giugno 1926 è concesso, in aggiunta al normale trattamento di quiescenza, un assegno personale, non riversibile alla vedova e agli orfani, di lire dodicimila annue.

Art. 128.

Il tenente dei carabinieri Reali, proveniente dagli ufficiali di complemento di altre armi, che venga trasferito nell'arma di provenienza, cessa dal servizio permanente e riprende l'anzianità originaria; l'ufficiale, a domanda, può essere trasferito nell'arma di provenienza in servizio permanente effettivo e, in tal caso conserva l'anzianità posseduta nell'arma dei carabinieri Reali.

Art. 129.

Gli ufficiali del ruolo mobilitazione provenienti dal ruolo *M* conservano diritto all'aumento di due anni del limite di età, qualora cessino dal servizio con lo stesso grado con il quale furono immessi nel predetto ruolo mobilitazione all'atto dell'entrata in vigore della legge 7 giugno 1934, n. 899.

Art. 130.

I consigli di disciplina già ordinati all'atto della promulgazione della presente legge, proseguiranno secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1926, n. 397, e sue successive modificazioni.

Art. 131.

L'aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio effettivo è la posizione dell'ufficiale del servizio permanente collocato definitivamente fuori dei quadri organici e sprovvisto di impiego.

Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri si continuano ad applicare le disposizioni per essi vigenti alla data di pubblicazione della presente legge.

Tale posizione è propria anche dei tenenti colonnelli che vi furono collocati in base alla legge 11 marzo 1926, n. 398 e sue successive modificazioni.

Art. 132.

Agli ufficiali collocati in congedo provvisorio prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le disposizioni in base alle quali furono costituiti in detta posizione.

Agli ufficiali collocati in ausiliaria prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni in base alle quali furono costituiti in detta posizione.

Art. 133.

Il periodo di permanenza nelle posizioni di « a disposizione » e di « fuori organico » per gli ufficiali che vi saranno collocati fino alla data 31 dicembre 1937, è di anni cinque, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 7 giugno 1934, n. 899.

CAPO II.

Degli ufficiali riassunti quali invalidi di guerra.

Art. 134.

La categoria degli ufficiali riassunti comprende gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra che siano stati riassunti in servizio sedentario prima della pubblicazione della presente legge, e quelli che saranno trasferiti in detta categoria in base alle disposizioni dell'articolo 135.

Il numero degli ufficiali riassunti per conto dell'amministrazione della guerra, non può eccedere, per tutte le armi corpi, complessivamente quattrocentocinquanta unità; transitoriamente, però, e fino ad esaurimento, non sono compresi nelle quattrocentocinquanta unità gli ufficiali delle varie armi e corpi — esclusa la fanteria — già riassunti per conto dell'amministrazione della guerra e che sono attualmente compresi negli organici delle armi e corpi suddetti — esclusa la fanteria — dei quali organici continuano a far parte.

Salvo il disposto del successivo articolo 135, tutte le domande di riassunzione già presentate, comprese quelle per destinazione a servizi presso le amministrazioni civili, decadono e sono considerate nulle dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 135.

Nella categoria degli ufficiali riassunti possono altresì essere trasferiti a domanda, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempre quando siano stati riconosciuti idonei alla riassunzione in servizio sedentario, solamente:

a) gli ufficiali fino al grado di colonnello compreso, in servizio permanente effettivo delle varie armi, anche se del ruolo mobilitazione, là dove esista, e dei corpi, dichiarati permanentemente inabili al servizio militare incondizionato per constatato aggravamento di ferite od infermità riportate in guerra, sempre che tali ferite od infermità diano titolo alla riassunzione in base alle norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge;

b) gli ufficiali fino al grado di colonnello compreso, mantenuti in servizio permanente effettivo, delle varie armi, anche se del ruolo mobilitazione, là dove esista, e dei corpi, nel caso in cui la loro infermità dipendente da cause di guerra sia talmente aggravata a giudizio delle autorità sanitarie competenti da rendere indispensabile il collocamento a riposo.

La domanda di riassunzione deve essere presentata entro un mese dalla data della comunicazione del giudizio definitivo della autorità sanitaria ed il trasferimento viene effettuato entro il limite delle quattrocentocinquanta unità di cui all'articolo precedente.

Peraltro nella prima attuazione della presente legge il limite anzidetto di quattrocentocinquanta unità potrà essere superato di non oltre venti unità, ma soltanto per l'eventuale trasferimento di ufficiali mantenuti in servizio che abbiano presentato domanda di riassunzione entro il 31 dicembre 1934, o di ufficiali del servizio permanente effettivo che abbiano presentato domanda di mantenimento in servizio e di contemporanea riassunzione entro la stessa data del 31 dicembre 1934 e che siano dichiarati idonei al mantenimento dalle autorità sanitarie; la riassunzione di questi ufficiali viene effettuata a giudizio insindacabile del ministro, prescindendo dalle norme di cui ai precedenti comma.

L'indicata eccedenza di venti unità dovrà essere assorbita con le successive eliminazioni di ufficiali riassunti, esclusi quelli che in base al secondo comma del precedente articolo sono compresi negli organici delle armi e dei corpi.

Gli ufficiali di cui al presente articolo non potranno esser trasferiti nella categoria dei riassunti se, compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento, non siano stati dichiarati prescelti.

Gli ufficiali transitati nella categoria dei riassunti dai ruoli di mobilitazione non possono conseguire promozione oltre il grado di tenente colonnello.

All'ufficiale riassunto, dichiarato prescelto per l'avanzamento per meriti speciali, si applicano i limiti di età del grado per il quale è stato dichiarato prescelto.

L'ufficiale riassunto dichiarato non prescelto per la seconda volta nello stesso grado è collocato fuori organico.

Art. 136.

Il servizio prestato dagli ufficiali invalidi riassunti è considerato, ad ogni effetto, come servizio effettivo.

Art. 137.

Agli ufficiali mutilati ed invalidi riassunti in servizio sedentario, qualunque sia la categoria dalla quale provengono, si applicano le disposizioni stabilite dalla presente legge e dal relativo regolamento per gli ufficiali del servizio permanente, comprese quelle relative al congedo provvisorio, all'ausiliaria, ed al « fuori organico ».

Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra, riassunti in servizio sedentario in aspettativa per infermità, che presi in esame per l'avanzamento ai sensi dell'articolo 32 siano dichiarati non prescelti, sono giudicati nuovamente solo quando siano trascorsi ventiquattro mesi dal primo giudizio.

Cessando dal servizio permanente gli ufficiali riassunti in servizio sedentario sono collocati in ausiliaria od a riposo, con o senza inscrizione nella riserva, direttamente o tramite congedo provvisorio, a seconda della loro idoneità e degli anni di servizio che possono contare.

Nel caso però di non idoneità ai servizi nella riserva, passano nel ruolo speciale.

Art. 138.

Agli ufficiali riassunti in servizio sedentario, si applicano, per la cessazione dal servizio, i limiti di età indicati nella tabella n. 1 annessa alla presente legge.

Art. 139.

Gli ufficiali riassunti in servizio sedentario hanno sempre facoltà di chiedere di essere collocati a riposo o in congedo assoluto.

Art. 140.

Agli ufficiali riassunti in servizio sedentario, oltre la pensione privilegiata liquidata a norma delle vigenti disposizioni, spetta, sino a che rimarranno in servizio, per quanto riguarda stipendi, assegni ed indennità varie, ricovero in luogo di cura, riduzioni e facilitazioni ferroviarie (famiglie comprese), lo stesso trattamento cui hanno diritto gli ufficiali di pari grado del servizio permanente effettivo.

Per la determinazione dello stipendio si applicano però le norme in vigore in relazione alla provenienza dell'ufficiale; e per gli ufficiali provenienti dal servizio permanente, che abbiano presentato domanda di riassunzione nel termine di tre mesi dalla visita collegiale stabilita dall'articolo 9 del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, la data della riassunzione sarà fatta coincidere con quella del collocamento a riposo agli effetti della determinazione del trattamento economico e della pensione, esclusa ogni corresponsione di arretrati, ove l'interruzione di servizio non sia superiore a sei mesi.

Art. 141.

A norma dell'articolo 22 del Regio decreto 12 luglio 1923 n. 1491, per gli ufficiali invalidi di guerra riassunti, il godimento di una pensione o di un assegno di guerra non è d ostacolo al conseguimento di una pensione normale quand l'invalido venga ad acquistarne diritto indipendentemente dall'invalidità.

I criteri per la valutazione del servizio militare e delle campagne di guerra agli effetti della eventuale liquidazione della pensione normale sono quelli stabiliti dal regolamento approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2163.

CAPO III.

Ruolo speciale.

Art. 142.

Gli ufficiali mutilati o invalidi di guerra già inviati in congedo assoluto o collocati a riposo e dispensati da ogni eventuale servizio, che non siano mantenuti o riassunti in servizio ai sensi del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, e delle disposizioni di cui al precedente articolo 135, sono inscritti d'ufficio, ed a vita, in speciali ruoli distinti per armi e corpi.

Qualora però conservino la idoneità fisica richiesta per il mantenimento o la riassunzione, possono, a loro domanda, essere inscritti nella riserva.

Gli ufficiali del ruolo speciale sono soggetti alle disposizioni della presente legge riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

CAPO IV.

Disposizioni finali.

Art. 143.

Gli ufficiali in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni od infermità riportate in guerra, o aggravate od occasionate dal servizio di guerra, abbiano conseguito una pensione vitalizia od un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle prime otto categorie previste dalla tabella annessa al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, qualora non siano mantenuti in servizio in base al decreto luogotenenziale 14 giugno 1917 n. 1032, cessano di diritto dal servizio permanente, senza bisogno di ulteriori accertamenti sanitari e sono collocati a riposo, dal giorno in cui è concessa loro la pensione o l'assegno.

Quelli di detti ufficiali, ai quali venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, saranno

riammessi in servizio permanente, se alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di tre anni dal collocamento a riposo o dal collocamento in aspettativa seguito da collocamento a riposo, e sempre che alla data stessa non abbiano superato il limite di età previsto pel loro grado. Per il periodo trascorso a riposo saranno considerati — ai soli effetti della posizione di stato, e senza diritto ad alcun assegno od indennità — in aspettativa per infermità dipendenti dal servizio.

A quegli ufficiali che, per aver superato i limiti di cui al precedente comma non possano ottenere la riammissione, saranno applicate — a seconda della durata del servizio prestato — le disposizioni del 2° comma, lettere *b*), *d*) dell'articolo 44 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dell'assegno rinnovabile; a quelli, invece, che non raggiungano neppure il limite di servizio di cui alla predetta lettera *b*), sarà liquidata una pensione di riforma, considerando come raggiunto sempre il limite minimo di servizio all'uopo richiesto, e gli anni di servizio effettivamente prestato vengono calcolati in aggiunta a tale limite senza però che possa essere oltrepassato il limite previsto dall'articolo 96 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari modificato dall'articolo 12 del Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626.

Gli ufficiali che all'entrata in vigore della presente legge, si trovino nelle condizioni di cui al primo comma, possono, a domanda, rimanere in servizio, purchè rinuncino definitivamente alla pensione o all'assegno rinnovabile di guerra già conseguiti. La domanda dovrà essere presentata entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 144.

Il periodo trascorso « a disposizione » o « fuori organico » si computa per intero agli effetti della pensione.

All'ufficiale collocato « a diposizione » competono tutti gli assegni e le indennità varie che percepiva nel grado rivestito nel servizio permanente effettivo. Il generale di corpo di armata comandante designato di armata, conserva gli assegni e le indennità varie inerenti a detta carica.

Quando sia collocato in ausiliaria, l'ufficiale « a disposizione » ha diritto al trattamento economico di ausiliaria corrispondente al grado che rivestiva in servizio permanente effettivo od al quale fu promosso durante la sua permanenza « a disposizione ».

All'ufficiale collocato fuori organico competono i quattro quinti di tutti gli assegni e delle indennità varie che percepiva nel grado rivestito nel servizio permanente effettivo.

Quando sia collocato in ausiliaria l'ufficiale fuori organico ha diritto all'indennità di ausiliaria corrispondente al grado che rivestiva in servizio permanente effettivo od al quale fu promosso durante la sua permanenza fuori organico.

Qualora un ufficiale, che abbia diritto al computo di almeno una campagna della guerra 1915-18, non abbia raggiunto diciannove anni, sei mesi ed un giorno di servizio effettivo, al momento in cui dovrebbe cessare dalle posizione di « a disposizione » o di « fuori organico », esso sarà trattenuto ancora nella predetta posizione, fino al raggiungimento del periodo di tempo sopra detto. Ma ciò solamente nel caso in cui il collocamento « a disposizione » o « fuori organico » non sia stato concesso a domanda.

Al termine della posizione di « a disposizione » o di « fuori organico » l'ufficiale è collocato in ausiliaria, per otto anni, e, successivamente, a riposo, nella riserva, od in congedo assoluto, a seconda della età e della idoneità.

Art. 145.

L'ufficiale nei cui riguardi sia intervenuto un provvedimento di stato che venga annullato di ufficio o in accoglimento di ricorso straordinario al Re oppure al consiglio di Stato in sede giurisdizionale rimane nella posizione in cui è venuto a trovarsi per effetto del detto provvedimento fino a quando non sia preso nei suoi confronti un nuovo provvedimento. Il nuovo provvedimento che disponga non diversamente da quello annullato o che comunque comporti la cessazione dal servizio permanente effettivo, sostituisce il precedente a tutti gli effetti, con la medesima decorrenza

Per la rinnovazione della procedura, l'ufficiale sarà considerato come in servizio presso lo stesso ente, cui apparteneva quando ebbero a svolgersi i provvedimenti amministrativi che portarono all'atto annullato.

Qualora l'ente sia stato soppresso o comunque abbia subito modificazioni organiche, la procedura sarà rinnovata dalle autorità di volta in volta determinate dal ministero.

Quando, infine, per la rinnovazione del giudizio d'avanzamento sia necessario sottoporre l'ufficiale ad esami od esperimenti prescritti dalla legge sull'avanzamento, l'ufficiale stesso sarà, per il solo periodo degli esperimenti, richiamato in temporaneo servizio.

Il presente articolo ha efficacia dal 16 giugno 1934 per quanto riguarda i provvedimenti adottati in conseguenza della legge 7 giugno 1934, n. 899.

Art. 146.

Ai militari del corpo della Regia guardia di finanza si applicano, anche dopo il 30 giugno 1935, tutte le disposizioni per essi in vigore alla data predetta in materia di stato o riflettenti gli ufficiali in congedo, nonchè quelle dei regolamenti relativi e del regolamento di disciplina militare. L'articolo 15, primo comma, del Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281, non ha efficacia nei riguardi delle materie sopra indicate, applicabili al Regio esercito successivamente alla predetta data del 30 giugno 1935.

Il presente articolo ha effetto anche per gli ufficiali di altre forze armate o di corpi militari od organizzati militarmente, per i quali in base alle attuali disposizioni siano applicabili per le materie indicate nel primo comma le norme riflettenti gli ufficiali del Regio esercito.

Art. 147.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge. la quale, salvo quanto diversamente disposto negli articoli precedenti, entrerà in vigore il 1° luglio 1935.

E' data facoltà al ministro per la guerra per la prima applicazione della presente legge di emanare con decreto ministeriale, di concerto col ministro per le finanze, speciali norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

ALLEGATO N. 1.

Tabella dei limiti di età.

GRADO	Ufficiali generali, carabinieri Reali, Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio (compresi i servizi tecnici)	Ufficiali riassunti	Corpo sanitario (medici e farmacisti) Commissariato (commissari o di sussistenza), Amministrazione, veterinari	Ufficiali riassunti
Generale d'armata	68	..	..	..
Generale di corpo d'armata, anche se designato di armata	66	..	..	..
Generale di divisione e generale di divisione dei carabinieri Reali	64	..	..	..
Tenente generale di cui al 3° comma dell'art. 41 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali	64	..	..	..
Tenente generale d'artiglieria e tenente generale del genio	64	..	..	..
Tenente generale medico e commissario	..	..	66	..
Generale di brigata e generale di brigata dei carabinieri Reali, maggior generale di artiglieria, maggior generale del genio, maggior generale del servizio tecnico automobilistico	62	64	..	..
Maggior generale medico e commissario	..	..	63	64
Colonnello	58	62	62	62
Tenente colonnello	56	58	58	60
Maggiore	53	55	56	58
Capitano	50	52	53	55
Tenente	48	50	50	52

NOTE. — 1°) I Marescialli d'Italia, nominati con Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1083, ed i generali d'armata che alla data 4 novembre 1918 avevano l'effettivo comando di un'armata in guerra, al compimento del 68° anno di età verranno dispensati da ogni onere di impiego o di servizio, rimanendo tuttavia nei ruoli di servizio permanente a disposizione del Governo per assumere eventuali incarichi di carattere temporaneo. I predetti generali d'armata, al raggiungimento di tale limite, sono considerati in soprannumero rispetto alla tabella organica degli ufficiali generali di cui all'art. 7 del Regio decreto 11 ottobre 1934, n. 1723, convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110, sull'ordinamento del Regio esercito. — 2°) Per il colonnello farmacista il limite di età è di anni sessanta. — 3°) I sottotenenti maestri di scherma sono esonerati dal servizio permanente e collocati a riposo al compimento del cinquantacinquesimo anno di età, salvo ad essi la facoltà di optare per il passaggio nel ruolo dei maestri civili qualora vi siano posti disponibili. — 4°) All'ufficiale investito dell'incarico del grado superiore in base alle disposizioni della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, si applica il limite di età nel grado di cui ha avuto l'incarico. — 5°) Agli ufficiali medici riassunti i limiti di età della presente tabella si applicano con effetto dal 1° agosto 1933.

ALLEGATO N. 2.

Tabella di formazione del Consiglio di disciplina.

GRADO DELL'UFFICIALE SOTTOPOSTO A CONSIGLIO	GRADO E NUMERO DEGLI UFFICIALI CHE COMPONGONO IL CONSIGLIO: Generale di divisione	Generale di brigata	Colonnello	Tenente colonnello	Maggiore
Sottotenente	..	..	1	..	2
Tenente e 1° Tenente	..	..	1	..	2
Capitano e 1° Capitano	..	..	1	1	1
Maggiore	..	1	2	..	..
Tenente colonnello	..	1	2	..	..
Colonnello	1	2	..	..	..

ALLEGATO N. 3.

Tabella delle infermità che consentono la permanenza nel ruolo comando.

1. — Perdita anatomica o cecità assoluta di un occhio purchè nell'altro il visus non sia inferiore ad 1, anche con correzione.

2. — La diminuita funzionalità di un arto superiore sino al limite dell'anchilosi totale del polso o del gomito sinistro in flessione, o del polso destro.

3. — La perdita anatomica o funzionale di più dita, anche tra le due mani, ad esclusione del pollice, quando rimanga la facoltà di scrivere o di far libero uso delle armi.

4. — Le cicatrici di qualsiasi parte del corpo anche se aderenti o retratte purchè non siano dolorose o facili ad esulcerarsi e, se degli arti inferiori, non ne limitino la funzione.

Per quelle della faccia purchè non siano notevolmente deturpanti e non arrechino gravi disturbi della masticazione, deglutizione e della parola.

5. — L'anchilosi di un solo piede, senza deviazione e senza grave disturbo della deambulazione.

6. — Gli esiti delle lesioni boccali senza gravi disturbi della masticazione, deglutizione e della parola.

ALLEGATO N. 4.

Tabella delle infermità che consentono il trasferimento nel ruolo mobilitazione o la permanenza nei corpi o servizi.

(Oltre le voci contemplate nell'allegato n. 3).

1. — Le varici susseguenti a traumatismi anche se voluminose e con molteplici e grossi nodi sempre quando la deambulazione corrisponda alle esigenze della vita militare

2. — La perdita anatomica totale e parziale dell'arto superiore sinistro.

3. — L'anchilosi completa di un solo piede, senza deviazioni di esso, sempre quando la deambulazione corrisponda alle esigenze della vita militare.

4. — La perdita totale di sei dita tra i due piedi con integrità degli alluci sempre quando la deambulazione corrisponda alle esigenze della vita militare.

5. — L'accorciamento di un arto inferiore che non superi i 5 centimetri.

6. — Le ernie muscolari e rotture di muscoli e tendini, le contratture, le retrazioni, le aderenze muscolari tendinee od aponeurotiche quando per gli arti superiori rimanga la facoltà di scrivere e di fare libero uso delle armi e per gli arti inferiori non sia ostacolata la deambulazione.

7. — L'ipoacusia bilaterale in cui la voce ordinaria di conversazione sia percepita ad una distanza *inferiore a tre metri, ma non inferiore ad un metro.*
La sordità assoluta, unilaterale, con udito normale dall'altro lato ovvero ridotto alla percezione della voce di conversazione non inferiore a tre metri.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 giugno 1935-XIII, n. 1027.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35 ed altri indifferibili provvedimenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 gennaio 1934, nn. 125, 129, 148 e 156; 5 febbraio 1934, nn. 171, 172 e 174; 1° marzo 1934, nn. 384, 392, 417, 434 e 460; e 19 marzo 1934, n. 484;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci di aziende autonome, e di adottare altri indifferibili provvedimenti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1934-35, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1934-35, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea, dell'Amministrazione del fondo per il culto, dell'Azienda autonoma statale della strada, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1934-35, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

Le disposizioni relative alle concessioni di premi di operosità e di rendimento al personale, in vigore al 30 giugno 1935, sono prorogate a tutto l'esercizio finanziario 1935-36.

Art. 5.

Il Governo della Cirenaica è autorizzato a corrispondere al Municipio di Bengasi, per la costruzione di un albergo in quella città, l'ulteriore somma di L. 400.000 a carico del capitolo del bilancio coloniale destinato al pagamento di contributi ai Municipi.

Art. 6.

Per le spese relative a servizi e prestazioni nell'interesse delle Colonie è autorizzata l'ulteriore assegnazione di complessive L. 91.500.000 da inscriversi per l'esercizio finanziario 1934-35, negli stati di previsione del Ministero della guerra per L. 60.000.000, di quello della marina per lire 28.000.000, e di quello dell'agricoltura e delle foreste per L. 3.500.000.

Art. 7.

Per opere ed esigenze straordinarie dei servizi nelle Colonie è autorizzata la ulteriore spesa di L. 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1934-35.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto, in relazione alle necessità, alla assegnazione della somma sud-

detta per L. 49.500.000, in aumento al Fondo a disposizione del Ministero delle colonie di cui all'art. 3 della legge 29 dicembre 1932, n. 1895, e per L. 500.000, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero medesimo per spese straordinarie politiche di carattere riservato.

Art. 8.

Per l'ampliamento e l'adattamento dell'ospedale italiano in Tunisi è autorizzata la spesa di L. 3.000.000, da stanziarsi nel bilancio del Ministero degli affari esteri, in tre rate eguali, negli esercizi finanziari dal 1934-35 al 1936-37.

Per tutto quanto riguarda la spesa suindicata è data facoltà di derogare alle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato e di opere pubbliche.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 158. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1934-35.

a) *In aumento*:

Cap. n. 22 — Dividendi su quote di capitale azionario di aziende speciali, ecc.	L.	522.000 —
Cap. n. 39 — Imposta sui redditi di ricchezza mobile	»	2.500.000 —
Cap. n. 110 — Proventi e ricuperi per lavorazioni eseguite dalla Regia Zecca, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 131 — Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'interno	»	2.260.110 —
Cap. n. 198 — Entrate eventuali per ricupero di fondi, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 265-*bis* — Interessi sul mutuo all'Azienda generale italiana petroli, ecc.	»	1.947.864,55
Cap. n. 302-*bis* — Quota in conto capitale da riscuotersi sul mutuo all'Azienda generale italiana petroli, ecc.	»	7.995.318,79
Totale degli aumenti	L.	17.325.293,34

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 67 — Tassa di bollo sui biglietti e riscontri di trasporto di viaggiatori, ecc. sulle ferrovie dello Stato	L.	1.100.000
Cap. n. 68 — Tasse sul prodotto del movimento, ecc. sulle ferrovie dello Stato	»	2.600.000
Cap. n. 117 — Rimborso dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per interessi dei mutui, ecc.	»	5.500.000
Cap. n. 120 — Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia	»	100.000
Cap. n. 166 — Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sulle somme pagate dal tesoro, ecc.	L.	3.300.000
Cap. n. 311 — Rimborso dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei mutui, ecc.	»	1.400.000
Totale delle diminuzioni	L.	14.000.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1934-35.

CONTO DELLA COMPETENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 36-*bis* — Fitto, riparazioni, ecc. dei locali del Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda	L.	130.000 —
Cap. n. 36-IX (di nuova istituzione) — Contributo all'Istituto internazionale per la cinematografia educativa per l'organizzazione della televisione	»	16.500 —
Cap. n. 55 — Spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività del Commissariato per il turismo, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 56 — Spese per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 65 — Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici, ecc. (M.V.S.N.)	»	150.000 —
Cap. n. 84 — Fitto di locali (Corte dei conti)	»	2.000 —
Cap. n. 108 — Spese generali d'esercizio della Zecca, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 114 — Spese per la Commissione tecnica permanente, ecc.	»	6.600 —
Cap. n. 120 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	»	275.000 —
Cap. n. 126 — Compensi ad estranei per incarichi, ecc.	»	28.850 —
Cap. n. 127 — Spese casuali	»	50.000 —
Cap. n. 128 — Retribuzione al personale avventizio, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 153 — Indennità di viaggio, ecc. (Tasse sugli affari)	»	150.000 —
Cap. n. 159 — Spese generali di esercizio, ecc. (Tasse sugli affari)	»	90.000 —
Cap. n. 174 — Spese per l'amministrazione e manutenzione delle speciali proprietà demaniali, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 185 — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc.	»	1.713.000 —
Cap. n. 186 — Spese per forniture di carta bianca, ecc.	»	2.304.150 —
Cap. n. 189 — Indennità di trasferimento, di viaggio, ecc. (Provveditorato generale dello Stato)	»	20.000 —
Cap. n. 190 — Indennità di missione, ecc. (Imposte dirette)	»	180.000 —
Cap. n. 205 (modificata la denominazione) — Casermaggio, materiali illuminazione e riscaldamento delle caserme, comunicazioni, trasporti, preparazione alla mobilitazione, mantenimento della Scuola di applicazione per gli ufficiali, spese di giustizia, risarcimenti, contributo a favore dell'Unione nazionale ufficiali in congedo, ed altre spese per la guardia di finanza	»	100.000 —
Cap. n. 216 — Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane, ecc.	»	128.000 —
Cap. n. 226 — Indennità agli impiegati ed agenti doganali, ecc	»	100.000 —
Cap. n. 227 — Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali, ecc.	»	35.000 —
Cap. n. 229 — Spese per il Collegio dei periti doganali, ecc.	»	13.000 —
Cap. n. 267 — Somma occorrente per il pagamento del canone a forfait, ecc. per la sistemazione della Südbahn, ecc.	»	440.000 —

Cap. n. 268 — Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo, ecc. per la sistemazione della Südbahn, ecc. . . . . L. 300.000 —
Cap. n. 270 — Interessi pei capitali investiti nelle stazioni comuni della Südbahn, ecc. . . . . » 3.000 —
Cap. n. 279 — Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione delle Ferrovie dello Stato » 171.990.000 —
Cap. n. 283-*bis* (di nuova istituzione) — Rimborso all'Amministrazione ferroviaria degli abbuoni concessi sulle tariffe per taluni trasporti di legnami . » 8.225.000 —
Cap. n. 309-*ter* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica: « Amministrazione delle tasse sugli affari ») — Spese (esclusi i premi di operosità e di rendimento) per il funzionamento delle Commissioni di cui al R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1951 » 54.000 —
Cap. n. 363 — Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, ecc. . . » 109.178,70
Cap. n. 417 (aggiunto, in conto competenza) — Contributi e sovvenzioni straordinarie diverse . . » 1.960.000 —
Cap. n. 513 (aggiunto, in conto competenza) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione, ecc. . . . . » 13.120 —

Totale degli aumenti . . . L. 191.166.398,70

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 4 — Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America, ecc. . L. 14.000.000
Cap. n. 8 — Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro, ecc. . . . . . . » 8.000.000
Cap. n. 58 — Indennità da corrispondersi ai funzionari, ecc. per procedimenti dinanzi al Tribunale speciale per la difesa dello Stato . . . . . » 30.000
Cap. n. 61 — Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ecc. (M.V.S.N.) . . . . » 150.000
Cap. n. 106 — Spese per i servizi Tesoro, ecc. . » 600.000
Cap. n. 167 — Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria, ecc. . . . . . . » 90.000
Cap. n. 168 — Indennità ai componenti i Comitati di vigilanza per le aziende patrimoniali dello Stato, ecc. . . . . » 25.000
Cap. n. 203 — Indennità eventuali, di tramutamento ed altre per la guardia di finanza, ecc. . . » 100.000
Cap. n. 222 — Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, ecc. per l'accertamento delle imposte di fabbricazione . . . . » 41.600
Cap. n. 283 — Erogazioni a favore di enti agrari, ecc. . . . . » 128.000
Cap. n. 483 (aggiunto, in conto competenza) — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle dogane, ecc. . . . . . . » 13.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 23.177.600

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 — Spese per le biblioteche . . . L. 2.000
Cap. n. 5 — Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . » 5.000
Cap. n. 7 — Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura, ecc. . . . . . » 95.000
Cap. n. 9 — Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole . . . . » 13.000
Cap. n. 21 — Indennità di tramutamento, ecc. (Amministrazione giudiziaria) . . . . » 790.000
Cap. n. 42 — Indennità di tramutamento, ecc. (Istituti di prevenzione e di pena) . . . . . » 555.000
Cap. n. 43 — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 55 (aggiunto, in conto competenza) — Premi di operosità e rendimento al personale addetto al servizio di copia a cottimo per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori . . . . » 20.000

Totale degli aumenti . . . L. 2.480.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 22 — Assegni per spese d'ufficio agli uffici giudiziari superiori del Regno, ecc. . . . . . L. 30.000
Cap. n. 23 — Contributo nelle spese d'ufficio delle cancellerie, ecc. . . . . » 18.000
Cap. n. 25 — Riparazione degli immobili assegnati agli uffici giudiziari di Fiume e Zara, ecc. . . . L. 5.000
Cap. n. 28 — Spese inerenti alla estradizione di malfattori, ecc. . . . . » 62.000
Cap. n. 46 — Spese di riparazione, ecc. degli edifici adibiti ad istituti di prevenzione e di pena . . » 20.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 135.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 5 — Tipografia riservata . . . . . L. 20.000
Cap. n. 13 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . » 8.600
Cap. n. 14 — Sussidi ad impiegati, ecc. . . . » 2.500
Cap. n. 15 — Sussidi ad impiegati invalidi, ecc. . » 5.000
Cap. n. 17 — Fitto di locali, ecc. . . . . . » 106.300
Cap. n. 21 — Spese per materiali sanitari, ecc. . » 25.000
Cap. n. 29 — Viaggi in corriere e trasporti di pieghi, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 30 — Missioni politiche e commerciali, ecc. » 300.000
Cap. n. 43 — Sedi diplomatiche e consolari all'estero, ecc. . . . . » 443.000
Cap. n. 45 — Spese di posta, telegrafo, ecc. . . » 185.000
Cap. n. 46 — Spese eventuali all'estero . . . » 1.280.000
Cap. n. 47 — Sussidi vari, ecc. . . . . . . » 772.000
Cap. n. 51 — Scuole sussidiate . . . . . . » 100.000
Cap. n. 53 — Spese generali per le scuole italiane all'estero . . . . » 200.000
Cap. n. 60 — Spese per l'invio dei delegati italiani alle riunioni della Società delle Nazioni, ecc. . . » 200.000
Cap. n. 63 — Sovvenzioni a studenti che vengono in Italia, ecc. . . . . » 40.000
Cap. n. 64 — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali . . . . » 1.473.555
Cap. n. 69-V (di nuova istituzione) — Spese per l'ampliamento e l'adattamento dell'ospedale italiano in Tunisi (1ª delle tre rate) . . . . . . » 1.000.000
Cap. n. 100 (aggiunto, in conto competenza) — Concorso dello Stato nelle spese relative all'istituzione, nel bacino del Mediterraneo, di scuole per gli italiani all'estero . . . . » 850.000

Totale degli aumenti . . . L. 7.210.955

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 44 — Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in servizio all'estero . . . . L. 2.230.000
Cap. n. 50 — Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 68 — Spese per il funzionamento dell'ufficio istituito in Vienna, ecc. . . . . . . » 4.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 2.434.000

MINISTERO DELLE COLONIE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 4 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . L. 15.000
Cap. n. 8 — Spese di rappresentanza ed acquisto di decorazioni . . . . » 9.000
Cap. n. 25 — Contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Tripolitania . . . . . . » 500.000

Totale degli aumenti . . . L. 524.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 18 — Spese politiche per le colonie, ecc . L. 9.000
Cap. n. 26 — Contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Cirenaica . . . . » 500.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 509.000

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Indennità e spese per ispezioni, ecc. L. 180.000 —
Cap. n. 7 — Indennità di trasferimento . . » 135.000 —

Cap. n. 11 (modificata la denominazione) — Affitto di locali, trasporti, provviste di oggetti di cancelleria per le Commissioni centrali e per le Commissioni di vigilanza negli esami di concorso in servizio dell'istruzione superiore, media e secondaria di avviamento professionale — Compilazione, stampa e spedizione di temi per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale e tecnica . . . . . . L. 40.000 —

Cap. n. 19 — Spese di ufficio, ecc. che fanno carico ai Regi provveditorati agli studi, ecc. . . » 55.000 —

Cap. n. 30 Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuole elementari, ecc. . . . . . » 100.000 —

Cap. n. 34 — Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari, ecc. » 30.000 —

Cap. n. 35 — Visite medico-fiscali ai maestri elementari . . . . » 20.000 —

Cap. n. 55 — Sussidi, ecc. a istituti di istruzione media, ecc. . . . . » 15.000 —

Cap. n. 73 — Stipendi, assegni e retribuzioni al personale dei Regi istituti tecnici, ecc. . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 75 — Regi istituti tecnici, ecc. Spese per gli esami di ammissione e di abilitazione tecnica » 100.000 —

Cap. n. 82 — Contributi sussidi per il mantenimento di Regi istituti tecnici commerciali, ecc. . » 40.000 —

Cap. n. 94 — Spese per il funzionamento dei Regi istituti superiori agrari, ecc. . . . . . » 15.000 —

Cap. n. 105 — Biblioteche governative e Sopraintendenze bibliografiche, ecc. . . . . . . » 5.000 —

Cap. n. 128 — Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, ecc. . . . . » 215.000 —

Cap. n. 132 — Sopraintendenze alle antichità, ecc. . . . . » 356.614,60

Cap. n. 137 — Paghe, mercedi ed indennità al personale salariato, ecc. . . . . » 40.000 —

Cap. n. 165-IV (di nuova istituzione) — Contributo straordinario all'Istituto di studi romani in Roma . . . . » 150.000 —

Cap. n. 171 (aggiunto, in conto competenza — modificata la denominazione) — Fondo per le spese riguardanti le cessate amministrazioni provinciali scolastiche . . . . » 943.000 —

Cap. n. 174 — (aggiunto, in conto competenza) — Indennità mensile dovuta agli insegnanti elementari iscritti nei ruoli regionali, ecc. . . . . . » 300.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 4.739.614,60

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 22 — Indennità e spese per speciali ispezioni amministrative, ecc. . . . . L. 35.000

Cap. n. 44 — Fondo destinato alle spese degli enti culturali, ecc. . . . . » 165.000

Cap. n. 71 — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, ecc. . . . . . . » 25.000

Cap. n. 72 — Affitto e conduzione di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc. . . . . . . » 125.000

Cap. n. 78 — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti tecnici industriali, ecc. . . » 35.000

Cap. n. 118 — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e istituti d'arte, ecc. . . . . » 286.800

Cap. n. 119 — Spese per il pensionato artistico, ecc. » 40.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 711.800

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 — Assegni per spese di rappresentanza, ecc. . . . . L. 1.615

Cap. n. 3 — Indennità di traslocamento al personale civile . . . . » 25.000

Cap. n. 10 — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. » 1.598

Cap. n. 15 — Consigli e Commissioni, ecc. . . » 30.000

Cap. n. 52 — Sussidi e premi per diminuire le cause della malaria, ecc. . . . . » 1.939.300

Cap. n. 57 — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento, ecc. . . . . » 2.260.110

Cap. n. 61 — Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 600.000

Cap. n. 64 — Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . . . . . » 20.000

Cap. n. 73 — Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza, ecc. . . . . L. 2.000.000

Cap. n. 74 — Spese per l'impiego della Milizia volontaria, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 75 — Spese per i confinati di polizia, ecc. » 1.200.000

Cap. n. 126 (aggiunto, in conto competenza) — Saldo degli impegni riguardanti le spese per la sanità pubblica, ecc. . . . . » 200.000

Totale degli aumenti . . . L. 8.777.623

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 16 — Spese per propaganda d'italianità . L. 25.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 10 — Sussidi al personale, ecc. . . . . L. 10.000

Cap. n. 20 — Spese casuali . . . . » 10.000

Cap. n. 64 — Incaricati provvisori ed operai temporanei, ecc. . . . . » 70.000

Cap. n. 73 (modificata la denominazione) — Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici dipendenti » 100.000

Cap. n. 93 — Edifici pubblici governativi (Italia centrale) . . . . » 616.000

Totale degli aumenti . . . L. 806.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 6 — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, ecc. - Indennità di trasferta, ecc. . . . . . L. 20.000

Cap. n. 65 — Indennità di trasferta in dipendenza delle spese straordinarie al personale, ecc. . . . . . » 170.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 190.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . L. 10.000

Cap. n. 15-*bis* — Spese per i servizi di copiatura . » 5.000

Cap. n. 30 — Indennità al personale, soprassoldi e assegni agli ufficiali e sottufficiali di porto, ecc. . . » 40.000

Cap. n. 80 — Indennità di trasferta al personale dell'Amministrazione centrale e dei circoli ferroviari, ecc. » 50.000

Totale degli aumenti . . . L. 105.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 19 — Vigilanza sulla pesca . . . . . L. 10.000

Cap. n. 31 — Attrezzi, arredi, ecc. per le Capitanerie di porto, ecc. . . . . » 40.000

Cap. n. 33 — Sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi, ecc. . . . . » 30.000

Cap. n. 35 — Stipendi, paghe ed indennità varie di carattere continuativo agli ufficiali, ecc. della Milizia portuaria, ecc. . . . . » 546.000

Cap. n. 36 — Indennità per servizi collettivi ed isolati fuori residenza agli ufficiali, ecc. della Milizia portuaria, ecc. . . . . » 70.000

Cap. n. 84 — Spese per costruzione di strade ferrate, ecc. . . . . » 50.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 746.000

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 3 — Competenze al personale operaio, ecc. L. 300.000

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 7 — Indennità e spese per commissioni, ecc. . . . . » 40.000

Cap. n. 10 — Spese casuali . . . . » 25.000

Cap. n. 23 — Corredo alle truppe, ecc. . . . . » 235.300

Cap. n. 31 — Spese varie per istruzioni degli ufficiali, ecc. . . . . » 75.000

Cap. n. 32 — Istituto geografico militare, ecc. . . » 157.650

Cap. n. 34 — Servizi di artiglieria, ecc. . . . » 136.395

Cap. n. 36 — Servizi del Genio - Lavori di mantenimento, ecc. . . . . L. 139.700
Cap. n. 37 — Servizi automobilistici, ecc. . . . . » 61.700
Cap. n. 45 — Tiro a segno nazionale, ecc. . . . » 500.000
Cap. n. 58 — Premi per invenzioni, lavori, ecc. . » 18.500
Cap. n. 64-*bis* — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni nell'interesse delle colonie . . . . » 60.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 61.789.245

b) *In diminuzione*:
Cap. n. 22 — Spese generali dei corpi, ecc. . . L. 5.995
Cap. n. 24 — Pane e viveri per le truppe, ecc. . » 640.000
Cap. n. 29 — Spese per le manovre, ecc. . . . . » 27.950
Cap. n. 30 — Spese pel funzionamento delle scuole, ecc. . . . . » 101.440
Cap. n. 35 — Servizi del Genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc. » 355.000
Cap. n. 44 — Spese per l'educazione fisica, ecc. . » 133.860
Cap. n. 55 — Spese generali delle legioni carabinieri Reali, ecc. . . . . » 605.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.869.245

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento*:
Cap. n. 12 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . L. 35.200
Cap. n. 13 — Spese di viaggio ed indennità di missione al personale, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 14 — Sovvenzioni ad istituti, associazioni, ecc. . . . . » 65.000
Cap. n. 31 — Corpo Reale equipaggi marittimi - Soprassoldi, ecc. . . . . » 1.900.000
Cap. n. 35 — Retribuzioni alla Milizia volontaria, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 37 — Indennità di missione e di tramutamento per gli ufficiali, ecc. . . . . » 600.000
Cap. n. 38 — Indennità per viaggi collettivi, ecc. » 900.000
Cap. n. 39 — Premi per invenzioni, lavori, ecc. . » 21.860
Cap. n. 41 — Armamenti navali, ecc. . . . . . » 580.000
Cap. n. 42 — Istituti di marina, ecc. . . . . . » 170.000
Cap. n. 56 — Combustibili liquidi e solidi, ecc. . » 950.000
Cap. n. 59 — Spese per il funzionamento dei Regi arsenali militari marittimi, ecc. . . . . . . » 300.000
Cap. n. 67 — Spese postali, telegrafiche, ecc. . . » 30.000
Cap. n. 76 — Miglioramento dell'efficienza bellica delle Piazze marittime, ecc. . . . . » 370.000
Cap. n. 78-*bis* — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni nell'interesse delle colonie . . . . » 28.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 34.022.060

b) *In diminuzione*:
Cap. n. 57 — Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori, ecc. . . . . L. 395.000
Cap. n. 60 — Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc. . . . . » 21.860
Cap. n. 62 — Rinnovamento munizionamento e torpedini, ecc. . . . . » 35.200
Cap. n. 65 — Fondo a disposizione, ecc. . . . . » 2.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 2.452.060

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

a) *In aumento*:
Cap. n. 7 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . L. 50.000
Cap. n. 8 — Premi per lavori, studi, ecc. . . . » 42.500
Cap. n. 10 — Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale, ecc. . . . » 180.000
Cap. n. 13 — Spese casuali . . . . » 20.000
Cap. n. 23 — Spese di viaggio, missione, ecc. . » 450.000
Cap. n. 31 — Spese relative alla manutenzione, ecc. degli immobili, ecc. . . . . » 174.000
Cap. n. 34 — Acquisto di automezzi, ecc. . . . . » 235.000
Cap. n. 36 — Carburanti, lubrificanti, ecc. . . . » 472.500
Cap. n. 45 — Gare, concorsi, conferenze, ecc. . . » 50.000

Totale degli aumenti . . . L. 1.674.000

b) *In diminuzione*:
Cap. n. 30 — Spese per le scuole civili di pilotaggio, ecc. . . . . L. 2.170.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento*:
Cap. n. 5 — Indennità e spese di viaggio per missioni o tramutamenti del personale compartimentale, ecc. . . . . L. 26.000
Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . » 40.000
Cap. n. 17 — Spese generali per il funzionamento di organi provinciali, ecc. . . . . » 16.100
Cap. n. 47 (modificata la denominazione) — Contributo dovuto all'Azienda di Stato per le foreste demaniali pel mantenimento del Parco nazionale del Gran Paradiso, del Parco nazionale di Abruzzo e del Parco nazionale dello Stelvio (Regi decreti-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, 11 gennaio 1923, n. 257, convertito in legge 12 luglio 1923, n. 1511, 24 gennaio 1924, n. 168, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, 4 gennaio 1925, n. 69, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233 e legge 24 aprile 1935, n. 740) . . . . . . » 80.000
Cap. n. 112-*bis* (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni della Milizia nazionale forestale nell'interesse delle colonie . . . . » 3.500.000

Totale degli aumenti . . . L. 3.662.100

b) *In diminuzione*:
Cap. n. 24 — Spese, ecc. per la intensificazione dello studio dei problemi della produzione frumentaria, ecc. . . . . L. 31.000
Cap. n. 28 — Vivai governativi di viti americane, ecc. . . . . » 5.000
Cap. n. 40 — Spese per incoraggiare, ecc. la produzione zootecnica, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 45 — Spese per l'applicazione delle leggi sulla pesca, ecc. . . . . » 16.100
Cap. n. 87 — Concorso dello Stato, non superiore al 3,50 per cento, nel tasso d'interesse annuo sui mutui concessi, ecc. . . . . » 10.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 82.100

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

a) *In aumento*:
Cap. n. 6 — Indennità, assegni, ecc. per ispezioni e missioni, ecc. . . . . L. 20.000
Cap. n. 7 — Fitto di locali e canoni d'acqua . . » 60.000
Cap. n. 60-*bis* (di nuova istituzione) — Contributi per agevolare l'impianto e la trasformazione degli stabilimenti industriali nel territorio del comune di Bolzano ai sensi del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1621, convertito nella legge 11 aprile 1935, n 604 . . » 5.000.000
Cap. n. 67-*ter* (di nuova istituzione) — Spese (esclusi i premi di operosità e di rendimento al personale) per l'attuazione del Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 564, per provvedimenti inerenti alla disciplina degli approvvigionamenti di talune merci estere . . » 250.000

Totale degli aumenti . . . L. 5.330.000

b) *In diminuzione*:
Cap. n. 23 — Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali metrici, ecc. . . . . L. 20.000

CONTO DEI RESIDUI.

MINISTERO DELLE FINANZE.

In diminuzione:
Cap. n. 491-*bis* (aggiunto) — Spese varie, ecc. per gli studi e l'applicazione dei provvedimenti inerenti alla disciplina dell'approvvigionamento di talune merci estere, ecc. . . . . L. 250.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende speciali per l'esercizio finanziario 1934-35.

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO.

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 15 — Spese per liti, ecc. . . . . . . L. 20.000 —
Cap. n. 20 — Residui passivi eliminati, ecc., e reclamati dai creditori . . . . » 65.478,31
Cap. n. 48-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione per saldo di spese afferenti gli esercizi finanziari anteriori al 1934-35 . . . . » 115.000 —

Totale degli aumenti . . L. 200.478,31

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 23. — Paghe, indennità soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi delle coltivazioni e manifatture dei tabacchi, ecc. . L. 200.478,31

2. — BILANCIO DELLA TRIPOLITANIA.

ENTRATA.

In aumento:

Art. 11 — Contributo dello Stato a pareggio del bilancio . . . . L. 500.000

SPESA.

In aumento:

Art. 133 — Spese per la costituzione e manutenzione del materiale da volo, ecc. . . . . L. 500.000

3. — BILANCIO DELLA CIRENAICA.

ENTRATA.

In diminuzione:

Art. 10 — Contributo dello Stato a pareggio del bilancio . . . . L. 500.000

SPESA.

a) *In aumento*:

Art. 106 — Contributi ai municipi, ecc. . . . L. 400.000

b) *In diminuzione*:

Art. 86 — Servizio automobilistico, ecc. . . . L. 250.000
Art. 88 — Trasporti militari, ecc. . . . . . . » 250.000
Art. 103 — Spese eccezionali di carattere politico . » 205.280
Art. 111 — Spese per esperimento voli, ecc. . . . » 194.720

Totale delle diminuzioni . . L. 900.000

4. — BILANCIO DELL'ERITREA.

ENTRATA.

In aumento:

Art. 21-IV (di nuova istituzione) — Fondo scorta per i servizi militari . . . . L. 700.000

SPESA.

In aumento:

Art. 106-V (di nuova istituzione) — Fondo scorta per i servizi militari . . . . L. 700.000

5. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 3 — Sussidi al personale, ecc. . . . . . L. 2.000
Cap. n. 4 — Sussidi ad impiegati cessati, ecc. . » 3.000
Cap. n. 36 — Concorsi e sussidi per l'esercizio del culto e per restauri, ecc. . . . . » 110.000

Totale degli aumenti . . L. 115.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 6 — Spesa di affitto, ecc., dei locali occupati dall'Amministrazione, ecc. . . . . . . L. 30.000
Cap. n. 17 — Pensioni monastiche, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 18 — Assegni ai membri delle collegiate, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 30 — Sussidi a religiosi e religiose pensionate, ecc. . . . . » 5.000
Cap. n. 33 — Rimborso all'Erario della spesa del personale dei Ministeri di grazia e giustizia, ecc. . . » 30.000
Cap. n. 35 — Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . » 20.000

Totale delle diminuzioni . . L. 115.000

SPESA.

6. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 5 — Spese relative al servizio delle automobili . . . . L. 40.000
Cap. n. 6 — Premi di operosità e rendimento agli impiegati, ecc. . . . . » 70.000
Cap. n. 8 — Sussidi agli impiegati, ecc. . . . . » 170.000
Cap. n. 15 — Spese per il funzionamento degli uffici, ecc. . . . . » 40.000
Cap. n. 17 — Manutenzione e riparazione di locali, ecc. . . . . » 30.000
Cap. n. 21 — Premi di diligenza alla Milizia stradale, ecc . . . . » 250.000
Cap. n. 44 — Spese di accertamento e riscossione di proventi vari (autostrade) . . . . » 10.000

Totale degli aumenti . . L. 610.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 29 — Manutenzione ordinaria, ecc. . . . L. 600.000
Cap. n. 42 — Personale addetto all'esercizio (Autostrade) . . . . » 10.000

Totale delle diminuzioni . . L. 610.000

7. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 25 — Economie accertate nella gestione dei residui passivi, ecc. . . . . L. 1.000.000
Cap. n. 25-*bis* (di nuova istituzione). — Rimborso da parte dell'Ente italiano audizioni radiofoniche (E.I.A.R.) della spesa per gli emolumenti e spese di viaggio ai componenti la Commissione incaricata di fissare le direttive artistiche di massima e di vigilare sul servizio delle radiodiffusioni (Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1989) . . . . » 35.000

Totale . . . L. 1.035.000

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 22 — Contributo fisso e concorso variabile dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per promuovere lo sviluppo e le iniziative del Dopolavoro postelegrafonico, ecc. . . . . L. 60.770
Cap. n. 37 — Spese per il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione area . . . . . » 400.000
Cap. n. 45 — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 52 — Compensi per lavori a cottimo relativi al servizio dei conti correnti postali . . . . . » 35.000
Cap. n. 58 — Somma dovuta alla Compagnia Italiana dei cavi telegrafici sottomarini, ecc. . . . » 50.000
Cap. n. 65-*bis* (di nuova istituzione). — Spesa per la corresponsione degli emolumenti e per rimborso spese di viaggio ai componenti la Commissione incaricata di fissare le direttive artistiche di massima e di vigilare sul servizio delle radiodiffusioni (Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1989) . . . . » 35.000
Cap. n. 103 — Versamento a costituzione del fondo di riserva per le spese imprevviste, ecc. . . . . » 1.000.000

Totale degli aumenti . . L. 1.680.770

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 41. — Indennità eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenze, ecc. . . . L. 120.000
Cap. n. 44 — Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali, ecc. . . . » 150.000
Cap. n. 81 — Retribuzione al personale delle ricevitorie, ecc. . . . » 375.770

Totale delle diminuzioni . . L. 645.770

8. — BILANCIO DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1 — Proventi delle linee telefoniche interurbane . . . L. 110.000

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 14 — Spese di ufficio, ecc. . . . L. 110.000

9. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

ENTRATA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e nolo di materiali diversi dall'Amministrazione ferroviaria . . . L. 700.000
Cap. n. 7 — Prodotti per servizi accessori . . » 1.600.000
Cap. n. 9 — Utili di magazzino . . . » 7.000.000
Cap. n. 12 — Ricuperi dei Servizi . . . » 6.000.000
Cap. n. 14 — Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei servizi, di materiali fuori d'uso ed esuberanti . . . » 2.500.000
Cap. n. 15 — Contributo di altre Amministrazioni nelle spese per le stazioni di uso comune . . . » 2.000.000
Cap. n. 19 — Interessi ed ammortamento a carico della gestione delle centrali elettriche . . . » 4.700.000
Cap. n. 20 — Proventi eventuali . . . » 6.500.000
Cap. n. 24 — Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione . . . » 171.990.000
Cap. n. 44 — Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri ed officine diverse e dell'energia prodotta nelle centrali elettriche (cap. n. 81 della spesa) . . . » 5.550.000
C) Centrali elettriche . . . L. 5.550.000

Cap. n. 49 — Contributi dell'Amministrazione al fondo pensioni e sussidi (cap. n. 21 della spesa) (Gestione del fondo pensioni e sussidi) . . . » 4.000.000
A) Per l'integrazione delle pensioni e sussidi . . . L. + 6.000.000
B) Per caro viveri. . . . » — 2.000.000

Cap. n. 55 — Ritenute ordinarie (Gestione del fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi) . . . » 10.000
Cap. n. 57 — Contributo dell'Amministrazione (Capitolo n. 22 della spesa) (Gestione del fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi) . . . » 340.000
Cap. n. 69 — Utile netto della gestione pubblicità nelle stazioni e nei treni (Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita) . . » 850.000
Cap. n. 70 — Entrate diverse ed eventuali (Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita) (Cap. n. 22 della spesa) . . . » 4.702.000
Cap. n. 85 — Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (Cap. n. 124 della spesa) . . » 2.500.000

Totale degli aumenti . . L. 220.942.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 1 — Prodotti della rete principale e dello Stretto di Messina . . . L. 179.800.000
Cap. n. 2 — Prodotti delle ferrovie secondarie Sicule . . . » 200.000
Cap. n. 3 — Redditi patrimoniali . . . L. 1.200.000
Cap. n. 11 — Ricuperi di carattere generale . . » 2.000.000
Cap. n. 17 — Interessi a carico della gestione delle case economiche pei capitali forniti dall'Amministrazione, ecc. . . . » 1.500.000
Cap. n. 33 — Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro . . . » 4.500.000
D) Materiale rotabile e navi traghetto.
1. Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento (Capitoli nn. 50, 66 e 67 della spesa) . L. 4.500.000
Cap. n. 47 — Ritenute al personale (Gestione del Fondo Pensioni e sussidi) . . . » 1.000.000
Cap. n. 52 — Interessi sulle somme costituenti il patrimonio del fondo pensioni e sussidi (Gestione del Fondo Pensioni e Sussidi) . . . » 2.300.000
Cap. n. 60 — Affitti delle case (Gestione delle case economiche pei ferrovieri) . . . » 1.900.000
Cap. n. 62 — Prelevamenti dal fondo di riserva, ecc., (Gestione delle case economiche pei ferrovieri) » 2.400.000
Cap. n. 63 — Contributo del personale (Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita) . . . » 800.000
Cap. n. 66 — Ritenute al personale per assegni giornalieri di malattie, ecc. (Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonusc.ta) . . » 400.000
Cap. n. 67 — Interessi sul fondo dell'Opera (Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita) . . . » 1.050.000
Cap. n. 84 — Tasse erariali e di bollo, sui trasporti (Cap. n. 123 della spesa) . . . » 3.700.000

Totale delle diminuzioni . . L. 202.750.000

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1 — Personale (Servizi della Direzione Generale) . . . L. 1.500.000
Cap. n. 3 — Personale (Servizio movimento) . » 6.300.000
Cap. n. 6 — Personale (Servizio commerciale e del traffico) . . . » 300.000
Cap. n. 9 — Personale (Servizio materiale e trazione . . . » 7.400.000
Cap. n. 10 — Forniture, spese ed acquisti (Servizio materiale trazione) . . . » 16.500.000
a) Combustibile per la locomozione a vapore (cap. 10/b-1) . . . L. 3.000.000
b) Energia elettrica per la trazione dei treni (cap. 10 C-1) . . . » 6.000.000
c) Locomozione con carburanti (di nuova istituzione - cap. 10 C-*bis*) . . » 1.000.000
Carburanti (cap. 10 C-*bis* 1) . . . L. 1.000.000

d) Diverse . . . » 6.500.000
Locomozione a vapore (cap. 10 B-2) L. 3.400.000
Locomozione con carburanti (cap. 10 C-*bis*) . . . » 200.000
Materie per untura (cap. 10 C-*bis* 2) . » 100.000
Spese per altri titoli (capitolo 10 C-*bis* 3) » 100.000

Locomozione a vapore ed elettrica (cap. 10-*d*) . . . L. 2.900.000
Pulizia e untura veicoli (cap. 10 *d*-1) . L. 700.000
Spese diverse (capitolo 10 *d*-2) . . » 2.200.000

Cap. n. 12 — Personale (Servizio lavori e costruzioni) . . . L. 1.300.000
Cap. n. 17 — Manutenzione del materiale rotabile (Linee secondarie a scartamento ridotto - Gruppo Sicilia) . . . » 300.000
Cap. n. 19 — Personale (Navigazione dello stretto di Messina) . . . » 200.000
Cap. n. 21 — Contributo al fondo pensioni e sussidi, ecc. . . . » 4.000.000

Cap. n. 22 — Contributo al fondo speciale per le pensioni agli aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi, ecc. . L. 340.000
Cap. n. 23 — Contributo per l'assicurazione degli avventizi ordinari presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni . . . . » 500.000
Cap. n. 24 — Spese per assegni e indennità diverse al personale . . . . » 2.600.000
Cap. n. 26 — Oblazioni e sussidi al personale . . » 250.000
Cap. n. 28 — Contributo per il « Dopolavoro ferroviario », ecc. . . . . » 40.000
Cap. n. 29 — Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli . . . . » 270.000
Cap. n. 37 — Contributo dell'Amministrazione nelle spese per le stazioni di uso comune . . . . » 600.000
Cap. n. 39 — Compensi corrisposti ad Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio di tronchi di confine . . . . » 1.200.000
Cap. n. 40 — Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli . . . » 200.000
Cap. n. 44 — Spese diverse . . . . » 4.000.000
Cap. n. 45 — Servizi accessori ad impresa od in economia . . . . » 1.400.000
Cap. n. 81 — Spese dei cantieri e officine diverse, e delle centrali elettriche . . . . » 5.550.000

C) Centrali elettriche . . . . L. 5.550.000
3. - Rinnovamento degli impianti e macchinari . L. 850.000
4. - Quote d'interessi e di ammortamento dei capitali investiti » 4.700.000

Cap. n. 84 — Pensioni (Gestione del Fondo pensioni e sussidi) . . . . » 2.700.000
Cap. n. 90 — Pensioni (Gestione del Fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi) . . . . » 350.000
Cap. n. 102 — Versamenti alla Cassa depositi e prestiti (Gestione delle case economiche pei ferrovieri) » 200.000

C) Per eccedenze attive dei bilanci L. 200.000

Cap. n. 103 — Spese per raccogliere ed istruire orfani e figli di agenti ed ex agenti (Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita) . . . . » 600.000
Cap. n. 105 — Indennità di buonuscita (Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita) . . . . » 5.500.000
Cap. n. 106 — Assegni alimentari (Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita) . . . . » 300.000
Cap. n. 107 — Assegni giornalieri di malattia di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita) . . . . » 200.000
Cap. n. 124 — Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (Cap. n. 85 dell'entrata) . . . . » 2.500.000

Totale degli aumenti . . . L. 67.100.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 4 — Forniture, spese ed acquisti (Servizio movimento) . . . . L. 1.200.000
Cap. n. 7 — Forniture, spese ed acquisti (Servizio commerciale e del traffico) . . . . » 200.000
Cap. n. 8 — Indennizzi per perdite, avarie, ritardata resa di spedizioni e passività per tasse di trasporto rimaste totalmente o parzialmente scoperte (Servizio commerciale e del traffico) . . . . . » 1.000.000
Cap. n. 11 — Manutenzione del materiale rotabile (Servizio materiale e trazione) . . . . » 9.000.000
Cap. n. 15 — Personale (Linee secondarie a scartamento ridotto - Gruppo Sicilia) . . . . . . » 800.000
Cap. n. 20 — Forniture, spese ed acquisti (Navigazione dello Stretto di Messina) . . . . . . » 400.000
Cap. n. 30 — Avvisi, orari e pubblicazioni diverse » 800.000
Cap. n. 32 — Spese giudiziali e contenziose . . » 110.000
Cap. n. 34 — Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà . . . . » 500.000
Cap. n. 43 — Addebiti per cali, deprezzamenti e perdite giustificate nelle scorte di magazzino e danni per ammanchi di materie e perdite di somme e valori L. 2.000.000
Cap. n. 46 — Annualità per la ricostruzione dei capitali mutuati per acquisto e costruzione di case economiche per i ferrovieri, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 50 — Rinnovamento del materiale rotabile (Capitoli nn. 28 e 33 *D*-1 dell'entrata) . . . . » 4.500.000
Cap. n. 53 — Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamenti . . . . » 6.900.000
Cap. n. 54 — Interessi sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di Tesoreria, ecc. . . . » 3.300.000
Cap. n. 66 — Acquisto di materiale rotabile e di navi traghetto (Cap. n. 33 *D*-1 dell'entrata) . . . » 4.500.000
Cap. n. 85 — Indennità per caro viveri (Gestione del Fondo pensioni e sussidi) . . . . » 2.000.000
Cap. n. 95 — Interessi dei capitali investiti nella costruzione e nell'acquisto di case già abitabili (Gestione delle case economiche pei ferrovieri) . . . » 2.700.000
Cap. n. 96 — Imposte e sovrimposte (Gestione delle case economiche pei ferrovieri) . . . . . . » 150.000
Cap. n. 97 — Spese di amministrazione, custodia e diverse (Gestione delle case economiche pei ferrovieri) » 200.000
Cap. n. 98 — Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile (Gestione delle case economiche pei ferrovieri) . . . . » 350.000
Cap. n. 99 — Manutenzione ordinaria (Gestione delle case economiche pei ferrovieri) . . . . . » 400.000
Cap. n. 100 — Manutenzione straordinaria (Gestione delle case economiche pei ferrovieri) . . . » 700.000
Cap. n. 104 — Sussidi straordinari (Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita) . . . . » 400.000
Cap. n. 109 — Avanzo della gestione (Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita) . . . . » 2.898.000
Cap. n. 123 — Versamento delle tasse erariali e di bollo sui trasporti (Cap. n. 84 dell'entrata) . . . » 3.700.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 48.908.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII, n. 1028.
18ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1934-35.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 20 giugno 1935-XIII, sul decreto che autorizza una 18ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1934-35.

MAESTA',

Negli stati di previsione dei Ministeri delle colonie e dell'educazione nazionale, per il volgente esercizio finanziario, sono da inscrivere, rispettivamente, le assegnazioni di L. 67.000, per opere relative alla partecipazione dell'Italia alla formazione della carta geologica dell'Africa e di L. 70.000 per il trasporto nella nuova sede, delle collezioni costituenti la Biblioteca centrale nazionale di Firenze.

Ad entrambe le indicate assegnazioni si provvede, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri, con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del Regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1934-35 sono disponibili L. 140.970;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 240 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1934-35, è autorizzata una 18ª prelevazione nella somma di L. 137.000 da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati:

Ministero delle colonie:

Cap. n. 32 (aggiunto in conto competenza) - Spese per la partecipazione dell'Italia alla formazione della carta geologica dell'Africa . . L. 67.000

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 165-*ter* (di nuova istituzione) - Assegnazione straordinaria per le spese di trasferimento, nella nuova sede, della biblioteca centrale nazionale di Firenze . . . . » 70.000

Totale L. 137.000

Questo decreto andrà in vigore dal giorno della sua data e sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 160. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII, n. 1029.
Variazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1934-35.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 gennaio 1934, n. 129; 5 febbraio 1934, nn. 171, 172 e 174; 1° marzo 1934, nn. 384, 392 e 434; e 19 marzo 1934, n. 484;
Visto l'art. 41, primo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri, dell'educazione nazionale, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1934-35, sono apportate le variazioni indicate nell'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 159. — MANCINI.

TABELLA.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1934-35.

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento*:

Cap. n. 135 — Pensioni ordinarie	L.	8.000.000
Cap. n. 202 — Stipendi, paghe, ecc., della Guardia di finanza, ecc.	»	2.500.000
Totale degli aumenti . . .	L.	10.500.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 93 — Personale di ruolo, ecc. del Ministero, ecc	L.	500.000
Cap. n. 230 — Restituzione di diritti all'esportazione, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 238 — Vincite al lotto	»	10.000.000
Cap. n. 303 — Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala, ecc.	»	100.000
Totale delle diminuzioni . . .	L.	12.600.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) *In aumento*:

Cap. n. 26 — Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale all'estero	L.	80.000
Cap. n. 28 — Indennità agli ufficiali consolari, ecc.	»	30.000
Totale degli aumenti . . .	L.	110.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 49 — Competenze per il personale delle Scuole, ecc.	L.	100.000

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

a) *In aumento*:

Cap. n. 14 — Pensioni ordinarie	L.	1.000.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 23 — Spese per stipendi ed assegni al personale delle Scuole elementari, ecc.	»	943.000
Cap. n. 68 — Stipendi, ecc. al personale dei Regi istituti tecnici agrari, ecc.	»	300.000
Totale delle diminuzioni . . .	L.	1.243.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

In aumento:

Cap. n. 76 — Stipendi, ecc., ad ufficiali della Regia marina . . . . L. 25.000

MINISTERO DELLA GUERRA

In aumento:

Cap. n. 13 — Pensioni ordinarie . . . . . . L. 30.000.000
Cap. n. 46 — Pensioni dell'Ordine militare di Savoia, ecc. . . . . » 80.000

Totale . . . L. 30.800.000

MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento*:

Cap. n. 18 — Pensioni ordinarie, ecc. . . . . . L. 2.000.000
Cap. n. 24 — Ufficiali della Regia marina - Stipendi, ecc. . . . . » 700.000
Cap. n. 25 — Ufficiali in posizione ausiliaria, ecc. » 200.000
Cap. n. 27 — Corpo Reale equipaggi marittimi - Stipendi, ecc. . . . . » 850.000
Cap. n. 28 — Indennità militare ad ufficiali, ecc. » 750.000
Cap. n. 34 — Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 71 — Indennità temporanea mensile al personale militare, ecc. . . . . » 30.000

Totale degli aumenti . . . L. 4.580.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 70 — Assegni di aspettativa, ecc. . . . L. 50.000
Cap. n. 74 — Ufficiali della Regia marina in aspettativa per riduzione di quadri, ecc. . . . . . » 400.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 450.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 20 — Ufficiali della Regia aeronautica, ecc. Stipendi, ecc. . . . . L. 600.000
Cap. n. 21 — Sottufficiali ed avieri, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 100.000

Totale . . . L. 700.000

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

In aumento:

Cap. n. 13 — Pensioni ordinarie . . . . . . L. 300.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 29 aprile 1935-XIII, n. 1030.
Devoluzione del patrimonio netto risultante dalla liquidazione delle cessate Federazioni provinciali fasciste del commercio a favore della Confederazione fascista dei commercianti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto 16 agosto 1934, n. 1384, con il quale venne revocato il riconoscimento giuridico alle Federazioni provinciali fasciste del commercio, aderenti alla Confederazione nazionale fascista del commercio;

Visto l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il patrimonio netto di L. 5.901.365,81, risultante dalla liquidazione delle cessate Federazioni provinciali fasciste del commercio, come dall'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, è devoluto alla Confederazione fascista dei commercianti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 14. — MANCINI.

Risultato economico delle liquidazioni delle cessate Federazioni provinciali del commercio.

Provincia		Importo	
Agrigento	L.	45.146,84	attività netta
Alessandria	»	442.380,30	» »
Ancona	»	23.515,55	» »
Aosta	»	41.388,55	passività netta
Aquila	»	16.844,06	attività netta
Arezzo	»	901,65	» »
Ascoli	»	49.627,60	» »
Avellino	»	61.590,15	» »
Bari	»	104.781,75	» »
Belluno	»	79.462,05	passività netta
Benevento	»	12.643,79	» »
Bergamo	»	59.067,46	attività netta
Bologna	»	64.349,54	passività netta
Bolzano	»	70.195,15	attività netta
Brescia	»	105.403,37	» »
Brindisi	»	9.699,84	» »
Cagliari	»	29.318,68	passività netta
Caltanissetta	»	28.486,90	attività netta
Campobasso	»	27.715,20	» »
Catania	»	6.021,85	» »
Catanzaro	»	6.429,36	» »
Chieti	»	19.826,75	» »
Como	»	298.021,90	» »
Cosenza	»	18.933,35	» »
Cremona	»	685.982,00	» »
Cuneo	»	151.457,01	» »
Enna	»	3.469,52	» »
Ferrara	»	17.779,25	passività netta
Firenze	»	328.697,40	attività netta
Fiume	»	8.471,55	passività netta
Foggia	»	27.748,05	attività netta
Forlì	»	63.179,45	» »
Frosinone	»	17.089,25	passività netta
Genova	»	276.970,15	» »
Gorizia	»	9.404,99	» »

Grosseto	L.	22.730,50	attività netta
Imperia	»	150.079,25	» »
Lecce	»	460.238,39	» »
Livorno	»	118.547,70	» »
Lucca	»	35.167,30	passività netta
Macerata	»	331,52	attività netta
Mantova	»	99.648,20	passività netta
Massa	»	29.073,01	attività netta
Matera	»	24.432,27	» »
Messina	»	19.665,55	» »
Milano	»	—	— —
Modena	»	286.670,79	» »
Napoli	»	24.492,60	» »
Novara	»	223.290,15	» »
Nuoro	»	763,64	passività netta
Padova	»	125.111,75	» »
Palermo	»	72.408,57	» »
Parma	»	32.839,80	attività netta
Pavia	»	508.985,25	» »
Perugia	»	6.573,25	passività netta
Pesaro	»	84.483,28	» »
Pescara	»	11.179,90	attività netta
Piacenza	»	40.633,65	» »
Pisa	»	34.968,55	» »
Pistoia	»	57.058,20	passività netta
Pola	»	83.327,41	» »
Potenza	»	35.704,74	» »
Ragusa	»	11.580,55	attività netta
Ravenna	»	24.430,65	passività netta
Reggio Calabria	»	61.302,96	» »
Reggio Emilia	»	28.350,90	attività netta
Rieti	»	76.374,95	» »
Roma	»	803.989,65	» »
Rovigo	»	62,716,94	» »
Salerno	»	21.635,43	» »
Sassari	»	114.865,25	» »
Savona	»	367.665,85	» »
Siena	»	5.409,42	passività netta
Siracusa	»	14.305,57	» »
Sondrio	»	46.515,62	» »
Spezia	»	89.945,15	attività netta
Taranto	»	3.331,70	» »
Teramo	»	35.683,16	» »
Terni	»	8.193,51	passività netta
Torino	»	239.351,15	attività netta
Trapani	»	51.140,46	passività netta
Trento	»	178.324,73	attività netta
Treviso	»	202.207,35	» »
Trieste	»	66.070,95	» »
Udine	»	10.319,80	passività netta
Varese	»	34.512,08	attività netta
Venezia	»	50.975,70	passività netta
Vercelli	»	166.365,15	attività netta
Verona	»	10.694,74	» »
Vicenza	»	130.768,37	» »
Viterbo	»	25.978,50	» »
Zara	»	17.390,75	» »
Totale	L.	5.901.365,81	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo
Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 9 maggio 1935-XIII, n. **1031.**

Diminuzione della misura dell'interesse dovuto sul conto corrente fra il Tesoro e la Banca d'Italia per il servizio di Regia tesoreria provinciale e coloniale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377, concernente l'attuazione degli accordi fra il Regio tesoro e la Banca d'Italia, ai sensi del R. decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1453;

Visto il R. decreto 13 dicembre 1934-XIII, n. 2089, concernente l'aumento dall'1 per cento al 2 per cento della misura dell'interesse annuo di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 del R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377, modificato con i Regi decreti 26 gennaio 1933-XI, n. 66, 21 settembre 1933-XI, n. 1288, e 11 dicembre 1933-XII, n. 1750;

Visto il decreto del Ministro per le finanze del 23 marzo 1935-XIII, col quale la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è ridotta dal 4 per cento al 3,50 per cento a decorrere dal 25 marzo stesso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri per le finanze, per la grazia e giustizia e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 25 marzo 1935-XIII e fino a quando avrà efficacia il decreto Ministeriale col quale la misura del saggio dello sconto è stata ridotta, dalla detta data, dal 4 per cento al 3,50 per cento, la misura dell'interesse annuo di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377, modificato con i Regi decreti 26 gennaio 1933-XI, n. 66, 21 settembre 1933-XI, n. 1288, 11 dicembre 1933-XII, n. 1750, e 13 dicembre 1934-XIII, n. 2089, è ridotta dal 2 per cento all'1,50 per cento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 132. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 giugno 1935-XIII, n. **1032.**

Determinazione della circoscrizione territoriale e della data di inizio del funzionamento del Tribunale di Lodi e modificazione delle piante organiche del personale delle magistrature, delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli ufficiali giudiziari e degli uscieri in alcuni uffici giudiziari del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1789, convertito nella legge 10 gennaio 1935, n. 7, concernente la istituzione del Tribunale di Lodi;

Visto l'art. 6 della legge 4 giugno 1934, n. 890;

Visti gli articoli 26 della legge 5 giugno 1933, n. 557, e 17 del R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1849;

Vista la legge 3 giugno 1935, n. 872, contenente disposizioni per il personale giudiziario e per le circoscrizioni giudiziarie del Regno;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni alle piante organiche del personale addetto agli Uffici giudiziari del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del Tribunale di Lodi è determinata dalla tabella *A* annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, restando così modificata la tabella *A* annessa al R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282.

Il Tribunale di Lodi comincerà a funzionare il 1° luglio 1935.

Art. 2.

Alla tabella *C*, annessa al R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, nella parte relativa alla circoscrizione territoriale della Corte di assise di Milano (Sezione 1ª), è apportata la modificazione di cui alla tabella *B*, annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

La modificazione stabilita nel precedente comma avrà attuazione col 1° luglio 1935.

Art. 3.

Dal 1° luglio 1935 tutti gli atti, le istruzioni ed i giudizi che si sarebbero dovuti iniziare davanti al Tribunale di Milano, secondo la circoscrizione attualmente in vigore, per quanto attiene ai territori dei mandamenti di Codogno e di Lodi, si dovranno iniziare davanti al Tribunale di Lodi.

La trattazione degli affari in corso alla data del 1° luglio 1935 sarà proseguita sino al 31 agosto davanti al Tribunale di Milano, secondo la circoscrizione attualmente in vigore. Col 1° settembre 1935 avrà piena attuazione la nuova circoscrizione, secondo la modificazione stabilita col presente decreto.

Sono richiamate in vigore, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 24 marzo 1923, n. 602, ritenendosi sostituite alle disposizioni della legislazione abrogata, ivi richiamate, quelle corrispondenti della legislazione vigente e alle date 1° luglio e 30 settembre 1923 quelle di 1° luglio e 31 agosto 1935 ed in corrispondenza modificati tutti gli altri termini ivi menzionati.

Art. 4.

Dal 1° luglio 1935 il numero dei magistrati nelle Corti di appello di Bari e di Torino, e nella Sezione di Corte di appello di Lecce, nei Tribunali e nelle Regie procure di Lodi, Milano, Oristano, Savona e Torino; il numero dei funzionari di cancelleria e segreteria nella Sezione di Corte di appello di Perugia, nei Tribunali di Brescia, Lodi e Velletri, nelle Regie procure di Lodi e di Trapani, nelle Preture di Laureana di Borrello, Littoria, Mazzara del Vallo e Taurianova; il numero degli ufficiali giudiziari nei Tribunali di Ferrara e di Lodi e il numero degli uscieri giudiziari nella Corte di cassazione del Regno, nel Tribunale e nella Regia procura di Lodi, sono determinati dalle tabelle *C, D, E*, annesse al presente decreto, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia.

Art. 5.

Per la circoscrizione del Tribunale di Lodi gli albi degli avvocati e dei procuratori sono formati a cura del presidente del Tribunale, il quale vi provvede iscrivendovi d'ufficio i professionisti che abbiano la loro residenza nella circoscrizione del Tribunale.

A ciascun professionista è assegnata l'anzianità che aveva nell'albo di provenienza.

I procuratori iscritti a norma del presente articolo, se intendono conservare l'iscrizione, debbono, entro il termine di sei mesi, regolarizzarla agli effetti dell'obbligo della residenza, ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36.

Il presidente del Tribunale provvede altresì alla formazione del registro dei praticanti ed esercita le funzioni inerenti alla custodia degli albi formati a norma del presente articolo, nonchè del registro dei praticanti e quelle relative al potere disciplinare fino a quando non sia costituito il Direttorio del Sindacato, oppure, nel caso preveduto dall'articolo 14, comma 2°, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, fino a quando non sia costituito il Comitato di cui allo stesso articolo.

Art. 6.

Ferme rimanendo le disposizioni vigenti per il patrocinio nelle Preture dei Comuni che siano sede di Tribunale o capoluogo di Provincia, i patrocinatori legali, attualmente iscritti nell'albo della pretura di Lodi, possono nondimeno continuare ad esercitare il patrocinio davanti alla Pretura medesima.

Art. 7.

Con separati decreti Reali, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, sarà determinato il numero degli amministratori giudiziari da assegnarsi al ruolo del Tribunale di Lodi e saranno altresì stabilite le norme per la prima formazione del ruolo stesso.

Fino a quando il ruolo non sarà formato, gli incarichi di amministratore giudiziario saranno affidati agli iscritti nel ruolo del Tribunale di Milano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 157. — MANCINI.

TABELLA *A.*

CORTE DI APPELLO DI MILANO

Tribunale di Lodi

Codogno, Lodi.

Tribunale di Milano

Abbiategrasso, Cassano d'Adda, Legnano, Milano, Rho.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Guardasigilli:
SOLMI.

TABELLA *B.*

CORTE DI APPELLO DI MILANO

Corte di Assise

1ª Sezione, con sede in Milano: Busto Arsizio, Lodi, Milano, Monza, Varese

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Guardasigilli:
SOLMI.

TABELLA *C.*

Corti di appello • Sezioni di Corte di appello	Magistratura giudicante			Pubblico ministero		
	Primo presidente	Presidenti di Sezione	Consiglieri	Procuratore generale	Avvocato generale	Sostituti procuratori generali
Bari	1	5	21	1	1	3
Torino	1	7	33	1	1	7
Lecce (Sezione)	—	1	8	—	1	2

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Guardasigilli:
SOLMI.

TABELLA *D.*

TRIBUNALI	Presidenti	Presidenti di Sezione	Consiglieri istruttori	Giudici	Procuratori del Re	Procuratori del Re aggiunti	Sostituti Procuratori del Re
Lodi	1	—	—	3	1	—	1
Milano	1	14	1	93	1	1	17
Oristano	1	—	—	5	1	—	1
Savona	1	—	—	7	1	—	1
Torino	1	9	1	48	1	1	12

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Guardasigilli:
SOLMI.

TABELLA *E*.

SEDI	CANCELLERIE		SEGRETERIE		Ufficiali giudiziari	USCIERI GIUDIZIARI	
	Cancellieri capi	Cancellieri di Sezione Primi cancellieri Cancellieri Aiutanti	Segretari capi	Segretari di Sezione Primi segretari Segretari Aiutanti		Uscieri capi	Uscieri
Corte di cassazione del Regno	—	—	—	—	—	—	14
Sezione di Corte di appello di Perugia	1	3	—	—	—	—	—
Tribunale di Brescia	1	12	—	—	—	—	—
Tribunale di Ferrara	—	—	—	—	1	—	—
Tribunale di Lodi	1	4	—	—	1	—	1
Regia procura presso il tribunale di Lodi	—	—	1	2	—	—	1
Regia procura presso il tribunale di Trapani	—	—	1	6	—	—	—
Tribunale di Velletri	1	8	—	—	—	—	—

PRETURE	Cancellieri dirigenti	Cancellieri in sottordine Aiutanti
Corte d'appello di Catanzaro *Tribunale di Palmi*		
Pretura di Laureana di Borrello	1	—
Pretura Taurianova	1	1
Corte d'appello di Palermo *Tribunale di Trapani*		
Pretura di Mazzara del Vallo	1	—
Corte d'appello di Roma *Tribunale di Velletri*		
Pretura di Littoria	1	3

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Guardasigilli:
SOLMI.

REGIO DECRETO 13 maggio 1935-XIII, n. **1033**.

Erezione in ente morale della « Fondazione Battaglione Aosta ».

N. 1033. R. decreto 13 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, la « Fondazione Battaglione Aosta », costituita col capitale nominale di L. 5200 e la cui rendita è destinata a favore dei militari di truppa del battaglione medesimo, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 4 aprile 1935-XIII, n. **1034**.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Vici-Rocchi Elena e Maria », con sede in Belvedere Ostrense.

N. 1034. R. decreto 4 aprile 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Vici-Rocchi Elena e Maria », con sede in Belvedere Ostrense (Ancona) viene eretto in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne viene approvato con modificazioni il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 16 maggio 1935-XIII, n. **1035**.

Autorizzazione al Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile di Padova ad accettare una donazione per la istituzione della borsa di studio « Giuseppe Marzari ».

N. 1035. R. decreto 16 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente del Consiglio di amministrazione del Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile di Padova viene autorizzato ad accettare la donazione fatta dalla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo di un importo nominale di titoli per l'annua rendita di L. 1000, allo scopo di istituire una borsa di studio intitolata a Giuseppe Marzari a favore di un alunno meritevole dell'Istituto, e viene approvato il regolamento per la assegnazione della borsa medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 16 maggio 1935-XIII, n. **1036**.

Approvazione dello statuto della Fondazione scolastica « Don Francesco Stubel », in San Daniele del Carso.

N. 1036. R. decreto 16 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato lo statuto della Fondazione scolastica « Don Francesco Stubel », in San Daniele del Carso.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 16 maggio 1935-XIII, n. 1037.
Approvazione dello statuto della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale « Cesare Battisti » di Bolzano.

N. 1037. R. decreto 16 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale « Cesare Battisti » di Bolzano.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 16 maggio 1935-XIII, n. 1038.
Autorizzazione al Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « G. B. Belzoni » di Padova ad accettare una donazione per l'istituzione del « Premio del Decennale ».

N. 1038. R. decreto 16 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « G. B. Belzoni » di Padova viene autorizzato ad accettare la donazione disposta dal prof. Alfredo Loria di L. 2400 in denaro per la istituzione del « Premio del Decennale », e viene approvato il regolamento per la sua assegnazione.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 6 maggio 1935-XIII, n. 1039.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Religiose Mantellate Serve di Maria Vergine Addolorata, in Roma.

N. 1039. R. decreto 6 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Religiose Mantellate Serve di Maria Vergine Addolorata, in Roma, e viene autorizzato il trasferimento a favore del Monastero anzidetto di immobili del complessivo valore di L. 300.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1935 - Anno XIII

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-10728.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Anita Martin-Covacevich fu Prospero, nata a Lesina (Dalmazia) il 1° giugno 1910 e residente a Trieste (via V. Colonna, n. 2), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Martini-Covacci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Anita Martin-Covacevich è ridotto in « Martini-Covacci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai n. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13041)

N. 11419-21166.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Wartbüchler fu Giovanni, nato a Trieste il 7 ottobre 1891 e residente a Trieste, via dei Giuliani, 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Barbieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Wartbüchler è ridotto in « Barbieri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria nata Tolusso fu Carlo, nata il 2 settembre 1890, moglie;
2. Laura di Luigi, nata il 22 febbraio 1926, figlia;
3. Anna di Luigi, nata il 2 luglio 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13156)

N. 11419-21498.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Francesca Sardo fu Tommaso ved. Vrabic, nata a Trieste il 19 agosto 1885 e residente a Trieste, via Aleardi, 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Urbani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Francesca Sardo ved. Vrabic è ridotto in « Urbani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Silvana fu Carlo, nata il 9 gennaio 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13157)

N. 11419-21690.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Federico Stengel di Rodolfo, nato a Pola l'11 marzo 1908 e residente a Trieste (via Cereria n. 12), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stelo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Federico Stengel è ridotto in « Stelo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13158)

N. 11419-21691.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Eugenio Stengel di Rodolfo, nato a Pola il 15 novembre 1900 e residente a Trieste, via Conti n. 40, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente « Stelo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Eugenio Stengel è ridotto in « Stelo ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria nata Giulivo di Giovanni, nata il 21 dicembre 1899, moglie;
2. Laura di Eugenio, nata il 26 gennaio 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13159)

N. 11419-21487.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guglielmo Schwenk fu Carlo, nato a Vienna l'8 luglio 1892 e residente a Trieste, via dei Navali, 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sevini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guglielmo Schwenk è ridotto in « Sevini ».

Uguale riduzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Lea nata Altaraz fu Carlo, nata il 30 dicembre 1895, moglie;
2. Perla Bruna di Guglielmo, nata il 22 settembre 1923, figlia;
3. Carlo di Guglielmo, nato il 13 febbraio 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13169)

N. 11419-20965.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Friedrich fu Enrico, nato a Trieste il 27 settembre 1894 e residente a Trieste (via D. Rossetti, n. 4), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Federici »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Friedrich è ridotto in « Federici ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ersilia nata Anzulovich fu Giovanni, nata il 27 febbraio 1897, moglie;
2. Piero di Vittorio, nato il 29 settembre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai n. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13042)

N. 11419-24904.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Fabian di Antonio, nato a Trieste il 16 novembre 1902 e residente a Trieste (via delle Ginestre, 15), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fabiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Fabian è ridotto in « Fabiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai n. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 settembre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

13043)

N. 11419-27152.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Fabian fu Antonio, nato a Trieste il 13 novembre 1876 e residente a Trieste (via delle Ginestre, n. 15), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fabiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Fabian è ridotto in « Fabiani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Alice nata Noferi, nata l'8 settembre 1879, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai n. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 settembre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13044)

N. 11419-27147.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Fabian di Antonio, nato a Trieste il 20 gennaio 1901 e residente a Trieste (via delle Ginestre, n. 15), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fabiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Fabian è ridotto in « Fabiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai n. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 settembre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13045)

N. 11419-28-II O.A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Tominc di Giuseppe, nato a Famie il 25 marzo 1900 e residente a Auremo di sotto (Cave Auremiane), è restituito nella forma italiana di « Tomini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna fu Andrea, nata il 16 luglio 1900, moglie;
2. Francesco di Francesco, nato il 26 ottobre 1928, figlio;
3. Alberta Vittoria di Francesco, nata il 15 dicembre 1929, figlia;
4. Emilio Roberto di Francesco, nato il 17 dicembre 1931, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13191)

N. 11419-29 O.A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Leopoldo Dekleva fu Giovanni, nato a Cave Auremiane il 3 ottobre 1868 e residente a Cave Auremiane, è restituito nella forma italiana di « Decleva ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Paola Bubnic in Dekleva fu Giovanni, nata il 1° maggio 1880, moglie;
2. Stanislava di Leopoldo, nata il 24 ottobre 1903, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13192)

N. 11419-30 O. A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Dekleva fu Giacomo, nato a Cave Auremiane il 15 settembre 1896 e residente a Cave Auremiane, è restituito nella forma italiana di « Decleva ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Albina fu Giacomo, nata il 1° marzo 1893, sorella;
2. Carolina fu Giacomo, nata il 4 marzo 1905, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale. notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13193)

N. 11419-31 C. A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Augusto Dekleva fu Giovanni, nato a Cave Auremiane il 28 agosto 1893 e residente a Cave Auremiane, n. 2, è restituito nella forma italiana di « Decleva ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca fu Giovanni, nata il 2 dicembre 1904, moglie;
2. Giorgio di Augusto, nato il 10 giugno 1930, figlio;
3. Anna fu Giovanni, nata il 6 marzo 1895, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13194)

N. 11419-32 C. A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la

esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Dekleva di Massimiliano, nato a Cave Auremiane il 29 ottobre 1887 e residente a Cave Auremiane, n. 1, è restituito nella forma italiana di « Decleva ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Magajna in Dekleva fu Andrea, nata il 15 aprile 1886, moglie;
2. Branislava di Carlo, nata il 16 maggio 1921, figlia;
3. Zdenka di Carlo, nata l'11 maggio 1923, figlia;
4. Darinka di Carlo, nata il 21 ottobre 1924, figlia;
5. Carolina di Carlo, nata il 21 ottobre 1928, figlia;
6. Massimiliano fu Giovanni, nato il 13 settembre 1848, padre.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13195)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 143.

Media dei cambi e dei titoli

del 25 giugno 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12, 10
Inghilterra (Sterlina)	59, 80
Francia (Franco)	80 —
Svizzera (Franco)	396 —
Argentina (Peso carta)	3, 20
Belgio (Belga)	2, 04
Canadà (Dollaro)	12, 10
Cecoslovacchia (Corona)	50, 80
Danimarca (Corona)	2, 685
Germania (Reichsmark)	4, 8924
Norvegia (Corona)	3, 015
Olanda (Fiorino)	8, 23
Polonia (Zloty)	231 —
Spagna (Peseta)	166 —
Svezia (Corona)	3, 09
Rendita 3,50 % (1906)	74, 95
Id. 3,50 % (1902)	73, 40
Id. 3 % lordo	56, 175
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	73, 55
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85, 15
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	98, 80
Id. id. 5 % id. 1941	98, 875
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	89, 975
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	90, 025

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

II Concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria per la campagna 1935-36.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1103;

Decreta:

Art. 1.

È indetto, fra i conduttori di fondi nel Regno, nelle Colonie dell'Africa Settentrionale e nelle Isole italiane dell'Egeo, il « II Concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria », per la campagna 1935-36.

Il concorso consta delle seguenti sezioni:

I — Sezione per l'incremento della produzione unitaria del grano;

II — Sezione per la razionale sistemazione dei terreni;

III — Sezione per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame;

IV — Sezione per l'incremento delle produzioni orticole pregiate.

Ogni sezione consta di una gara provinciale e di una gara nazionale.

Nella gara nazionale della sezione per l'incremento della produzione unitaria del grano i prèmi saranno separatamente assegnati per le tre seguenti categorie di aziende agrarie: aziende di montagna, aziende di collina, aziende di pianura. Nella gara nazionale della sezione per la razionale sistemazione dei terreni e della sezione per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame i premi saranno separatamente assegnati per le seguenti categorie di aziende agrarie: grandi aziende, medie aziende, piccole aziende. Nella gara nazionale della sezione per l'incremento delle produzioni orticole pregiate i premi saranno assegnati senza suddivisione delle aziende concorrenti in categorie.

Nella gara provinciale delle prime tre sezioni del concorso i premi saranno separatamente assegnati per quelle delle categorie di aziende innanzi indicate, rispettivamente per la prima e per la seconda e terza sezione, che si riscontrano nella provincia. Nella gara provinciale della quarta sezione i premi saranno assegnati senza suddivisione delle aziende concorrenti in categorie.

Art. 2.

Le aziende possono partecipare ad una sola o a più sezioni del concorso.

Le domande di ammissione alle singole sezioni dovranno pervenire al Presidente della Commissione provinciale per la propaganda granaria entro il 30 settembre 1935, redatte su appositi moduli forniti dalla Commissione stessa e firmati rispettivamente dai conduttori dei fondi partecipanti al concorso.

Ogni Commissione provinciale granaria stabilirà, per la propria provincia, in relazione alle caratteristiche delle sin-

gole zone, i criteri per l'assegnazione delle aziende concorrenti a ciascuna categoria della prima sezione. Stabilirà altresì i limiti di superficie per l'assegnazione delle aziende stesse a ciascuna categoria della seconda e della terza sezione.

Le aziende parteciperanno alle singole sezioni del concorso, alle quali si iscriveranno, con la loro complessiva entità e organizzazione.

Non sono ammesse a nessuna sezione del concorso aziende nelle quali la superficie investita a grano e a cereali minori (segale, orzo, avena) superi il 40 per cento di quella avvicendata o il limite, inferiore al 40 per cento, che la Commissione provinciale granaria riterrà di stabilire, in relazione alle condizioni locali. Eccezionalmente, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà consentire, per talune zone, l'ammissione al concorso anche di aziende che investono a grano e a cereali minori una superficie maggiore del 40 per cento di quella totale in rotazione.

Alla sezione per la razionale sistemazione dei terreni possono iscriversi le sole aziende che intendono sistemare il terreno ai fini del miglioramento delle attività produttive formanti oggetto delle altre tre sezioni del concorso e del « Consorso nazionale di frutticoltura », indetto con decreto di S. E. il Capo del Governo 20 luglio 1934.

Alla sezione per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame non potranno partecipare aziende con superficie complessiva inferiore ad ettari quattro.

Art. 3.

Ciascuna Commissione provinciale per la propaganda granaria disporrà, per i premi da assegnare nella gara provinciale per le singole sezioni, delle somme indicate nelle annesse tabelle I, II, III, IV, riferentisi, rispettivamente, alla prima, alla seconda, alla terza e alla quarta sezione del concorso.

Tali somme, per ciascuna sezione del concorso, verranno ripartite in premi di diversa entità per le categorie di aziende agrarie di cui all'ultimo comma dell'art. 1, e per le aziende di ciascuna categoria.

I premi debbono essere resi noti agli agricoltori, non più tardi del 1° agosto 1935, con bando nel quale la Commissione pubblicherà il presente decreto, completato con l'indicazione dei criteri e dei limiti di superficie per l'assegnazione delle aziende concorrenti a ciascuna categoria rispettivamente della prima e della seconda e terza sezione del concorso e con la ripartizione dei premi per la gara provinciale delle singole sezioni del concorso stesso. La pubblicazione del bando è subordinata alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la parte che sarà elaborata dalla Commissione provinciale granaria.

È in facoltà della Commissione di attribuire, in sede di giudizio della gara provinciale delle tre prime sezioni, ad altre categorie di aziende della medesima sezione i premi che, per mancanza di concorrenti meritevoli, si dimostrassero esuberanti per una determinata categoria.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può consentire che siano attribuiti ad altre sezioni del concorso i premi comunque non assegnabili in una determinata sezione.

Art. 4.

Entro il 31 dicembre 1935, le Cattedre ambulanti di agricoltura provvederanno a rilevare lo stato iniziale delle aziende iscrittesi alle diverse sezioni del concorso, allo scopo di stabilire, ai fini del giudizio del concorso stesso, il punto di partenza per la valutazione dei progressi compiuti.

La gara provinciale delle singole sezioni del concorso sarà istruita da una Commissione, nominata dalla Commissione provinciale granaria.

Il direttore della Cattedra ambulante di agricoltura è segretario relatore della Commissione istruttrice.

La Commissione stessa potrà dividersi in sottocommissioni per le varie zone della provincia e delegare anche singoli membri per accertamenti di minore importanza, da compiere sempre insieme con un tecnico della Cattedra ambulante di agricoltura.

Rilevati ed accertati, con speciali sopraluoghi, per ogni concorrente, tutti gli elementi di giudizio indicati negli articoli 6, 8, 10 e 12, rispettivamente per la prima, seconda, terza e quarta sezione del concorso, la Commissione istruttrice procederà alla classificazione generale dei partecipanti alla gara e farà le proposte per l'assegnazione dei premi.

Il giudizio definitivo e il conferimento dei premi saranno fatti dalla Commissione provinciale per la propaganda granaria, riunita in seduta speciale con l'intervento almeno della maggioranza assoluta dei suoi componenti e con l'assistenza di tutti i tecnici della Cattedra ambulante di agricoltura che abbiano avuto incarico di raccogliere dati e fare accertamenti.

Art. 5.

I conduttori delle aziende iscritte alla sezione per l'incremento della produzione unitaria del grano dovranno indicare, al momento del sopraluogo della Commissione incaricata di istruire la gara, la parte di superficie a grano la cui produzione unitaria dovrà servire di base per giudicare del merito del concorrente, a norma del successivo art. 6.

Detta parte dovrà rappresentare almeno un decimo dell'intera superficie investita a frumento nell'azienda concorrente, ma in nessun caso potrà essere inferiore ad un ettaro.

Qualora l'azienda posta a concorso investa a grano una superficie maggiore di ettari cento, la porzione di superficie a grano da indicare come sopra sarà ridotta, per la parte eccedente gli ettari cento, ad un ventesimo di questa.

La parte di superficie a grano la cui produzione unitaria sarà presa a base per la valutazione del merito del concorrente dovrà essere stata seminata con frumento di una sola razza o al massimo di due razze, quando ciascuna di esse occupi una superficie non minore di un ettaro, e dovrà risultare costituita o da appezzamenti interi, o da una parte continua e regolare di un appezzamento, o da appezzamenti interi e da una parte continua e regolare, avente superficie non inferiore ad un ettaro, di un unico appezzamento.

Nel caso di aziende costituite da più colonie, la parte di superficie a grano la cui produzione unitaria sarà presa a base per la valutazione del merito del concorrente dovrà comprendere l'intera superficie a grano di singoli poderi.

Art. 6.

Nella gara provinciale della sezione per l'incremento della produzione unitaria del grano i premi saranno attribuiti a coloro che avranno ottenuto la più elevata produzione unitaria di grano nella parte della superficie a frumento scelta nel modo indicato al precedente art. 5, in confronto con la produzione unitaria massima conseguita l'anno precedente nella medesima zona (montagna, collina, pianura) sopra una superficie di almeno un ettaro, e dimostrino di aver praticato, sull'intera superficie investita a grano nell'azienda:

a) buone lavorazioni del terreno;
b) sufficienti e razionali concimazioni;

c) la semina in linee a macchina, o con altro metodo giustificato dalle condizioni locali che permetta ad ogni modo di conseguire, nella maggior misura possibile, i vantaggi della semina a macchina, usando esclusivamente seme di razze elette;

d) diligenti cure colturali;

e) rotazioni razionali che facciano la massima parte al prato artificiale e alle altre colture miglioratrici.

Costituiranno titolo di speciale merito:

f) i perfezionamenti introdotti nell'attrezzatura della azienda, nell'organizzazione dei vari mezzi di produzione e nella coltivazione granaria, con speciale riguardo a quelli aventi per scopo l'abbassamento del costo di produzione e il miglioramento del prodotto.

Nel giudizio di merito relativo agli elementi sopra indicati sarà anche tenuto conto della quantità di bestiame presente nell'azienda, in rapporto alle risorse foraggere e all'ordinamento di questa.

Art. 7.

Per la gara provinciale della sezione per l'incremento della produzione unitaria del grano la classifica prevista dall'art. 4 sarà formata con il metodo dei punti, attribuendo il massimo di punti 25 alla differenza tra la produzione unitaria di grano ottenuta dal concorrente sulla parte di superficie di cui all'art. 5 e quella massima conseguita l'anno precedente nella medesima zona (di montagna, di collina o di pianura); di punti 20 al rapporto tra produzione unitaria di frumento ottenuta come sopra dal concorrente e quella massima conseguita l'anno precedente nella medesima zona; di punti 15 alla rotazione agraria; di punti 15 ai perfezionamenti introdotti nell'attrezzatura dell'azienda e nell'organizzazione dei vari mezzi di produzione; di punti 15 ai perfezionamenti introdotti nella coltivazione granaria, con speciale riguardo a quelli aventi per scopo l'abbassamento del costo di produzione e il miglioramento del prodotto, in relazione alle condizioni ambientali; di punti 10 al giudizio complementare per tener conto di altri elementi di merito nella conduzione dell'azienda.

Art. 8.

Nella gara provinciale della sezione per la razionale sistemazione dei terreni i premi verranno attribuiti a coloro che, dopo l'iscrizione al concorso, abbiano effettuato, od avviato a sicura effettuazione, la migliore sistemazione dei terreni dell'azienda, con la minore spesa relativa, tenendo conto delle condizioni di giacitura del terreno e delle difficoltà superate.

Sarà anche tenuto conto dell'organizzazione dei vari fattori della produzione dell'azienda concorrente e di ogni altro elemento atto a porre in rilievo il merito nella conduzione dell'azienda stessa.

Non potranno essere premiate aziende nelle quali la superficie di terreno sistemata od avviata a razionale sistemazione o comunque avvantaggiata dall'esecuzione delle opere, dopo l'iscrizione alla gara, sia minore di un decimo di quella totale abbisognevole di sistemazione e, in ogni caso, di un ettaro. Per le aziende nelle quali la superficie da sistemare è superiore ad ettari cinquanta, la porzione di superficie sistemata od avviata a razionale sistemazione o comunque avvantaggiata dall'esecuzione delle opere, necessaria per il conseguimento del premio, è ridotta, per la parte eccedente gli ettari cinquanta, ad un ventesimo di questa.

Per le aziende nelle quali la sistemazione del terreno è diretta ai fini del miglioramento delle attività produttive formanti oggetto della quarta sezione del concorso, la superficie minima sistemata od avviata a razionale sistemazione o comunque avvantaggiata dall'esecuzione delle opere, necessaria per il conseguimento del premio, è ridotta a mezzo ettaro.

Art. 9.

Nella gara provinciale della sezione per la razionale sistemazione dei terreni la classifica prevista dall'art. 4 sarà formata con il metodo dei punti, attribuendo il massimo di punti 40 alla perfezione tecnica e alla rispondenza delle opere di sistemazione eseguite alla natura e all'indirizzo tecnico economico dell'azienda concorrente, con speciale riguardo alle condizioni di giacitura del terreno e alle difficoltà superate nell'esecuzione; di punti 20 alla superficie migliorata in rapporto a quella totale dell'azienda bisognevole di sistemazione; di punti 20 al costo delle opere eseguite in rapporto alla loro utilità; di punti 10 alla organizzazione dei diversi fattori della produzione dell'azienda e di punti 10 al giudizio complementare circa altri elementi di merito nella conduzione dell'azienda stessa.

Art. 10.

Nella gara provinciale della sezione per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame i premi verranno attribuiti a coloro, che dopo l'iscrizione al concorso, avranno apportato i più notevoli miglioramenti nell'organizzazione complessiva dell'azienda, con speciale riguardo alle coltivazioni foraggere e all'allevamento del bestiame, e dimostreranno di avere attuato efficaci iniziative dirette ai seguenti fini:

a) rendere più razionale l'ordinamento dell'azienda, con più appropriato avvicendamento delle colture e più larga introduzione del prato artificiale;

b) aumentare le risorse foraggere valorizzate nell'azienda attraverso l'industria zootecnica (aumento della quantità e miglioramento della qualità dei foraggi ricavati dall'azienda; costituzione di riserve foraggere; insilamento dei foraggi; utilizzazione dei sottoprodotti e dei foraggi di scarto; uso dei mangimi concentrati acquistati dal commercio);

c) rendere più razionale l'alimentazione del bestiame (valutazione fisiologica ed economica dei foraggi; migliore utilizzazione dei mangimi in rapporto alle esigenze alimentari delle varie specie e categorie di bestiame; costituzione di razioni appropriate; preparazione degli alimenti);

d) curare efficacemente l'igiene del bestiame (ricoveri razionali; governo della mano; moto dei giovani riproduttori; adozione di misure preventive contro le malattie infettive e diffusive del bestiame);

e) aumentare la quantità del bestiame complessivamente mantenuto (aumento del numero degli animali delle singole specie allevate, compresi i polli e i conigli; aumento del peso vivo complessivo del bestiame; miglioramento del rapporto tra la efficienza quantitativa del bestiame e l'estensione complessiva dell'azienda agraria);

f) migliorare la qualità del bestiame mantenuto nell'azienda (miglioramento morfologico e genealogico; selezione razionale del bestiame; introduzione di riproduttori miglioratori; libro genealogico);

g) migliorare la produzione del bestiame (aumento della produttività in latte, carne, lana, uova, ecc., accertato possibilmente mediante controlli funzionali metodici; abbas-

samento dei costi di produzione; adozione di libri di stalla razionalmente compilati);

h) migliorare i sistemi di conservazione, di preparazione per il commercio e di eventuale trasformazione diretta nell'azienda dei prodotti zootecnici;

i) abbassare i costi di produzione.

Nel giudizio di merito relativo agli elementi sopra indicati sarà anche tenuto conto degli sforzi compiuti e delle difficoltà superate dal concorrente, avuto riguardo alle condizioni ambientali.

Art. 11.

Nella gara provinciale della sezione per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame la classifica prevista dall'art. 4 sarà formata con il metodo dei punti, adottando la prima, la seconda o la terza delle puntuazioni indicate nei paragrafi seguenti, a seconda che si tratti, rispettivamente, di aziende pastorali (pascolo), di aziende a coltura estensiva (cerealicolo-zootecniche) o di aziende a coltura attiva e intensiva (con prati mono od oligofitici).

Per le aziende pastorali si attribuirà il massimo di punti 25 alla perfezione dei miglioramenti ottenuti nel pascolo, con speciale riguardo alle condizioni di questo immediatamente prima dell'iscrizione al concorso e alle difficoltà superate; di punti 10 ad altri miglioramenti introdotti nell'azienda, compresi quelli relativi ai ricoveri; di punti 15 alla proporzione della superficie migliorata rispetto a quella dell'azienda; di punti 30 all'aumento del carico e ai miglioramenti portati alla qualità e alla produttività del bestiame; di punti 5 all'igiene del bestiame e dei ricoveri; di punti 5 alla organizzazione complessiva dell'azienda e alle industrie annesse; di punti 10 al giudizio complementare circa altri elementi di merito nella conduzione dell'azienda.

Per le aziende a coltura estensiva si attribuirà il massimo di punti 15 alla perfezione dei metodi applicati nel miglioramento dei prati, in relazione alle condizioni di questi immediatamente prima dell'iscrizione al concorso e alle difficoltà superate; di punti 15 alla proporzione della superficie prativa migliorata e al progresso nella produzione foraggera; di punti 10 alla conservazione dei foraggi e alla utilizzazione tecnica ed economica dei mangimi (rapporto fra mangimi e bestiame; razioni); di punti 10 all'igiene dei ricoveri e del bestiame; di punti 25 al progresso qualitativo, quantitativo e produttivo del bestiame; di punti 5 ai sistemi di allevamento e di miglioramento del bestiame; di punti 10 alla organizzazione complessiva dell'azienda e di punti 10 al giudizio complementare circa altri elementi di merito nella conduzione dell'azienda.

Per le aziende a coltura attiva e intensiva si attribuirà il massimo di punti 15 alla rotazione, tenendo specialmente conto della estensione a prato rispetto a quella delle altre colture seminative; di punti 10 al perfezionamento della tecnica colturale dei prati; di punti 15 alla conservazione dei foraggi e alla utilizzazione tecnica ed economica dei mangimi; di punti 10 all'igiene dei ricoveri e del bestiame; di punti 20 al progresso quantitativo, qualitativo e produttivo del bestiame mantenuto; di punti 10 alla razionalità e continuità delle iniziative di miglioramento del bestiame; di punti 10 alla organizzazione complessiva dell'azienda; di punti 10 al giudizio complementare circa altri elementi di merito nella conduzione dell'azienda.

Art. 12.

Nella gara provinciale della sezione per l'incremento delle produzioni orticole pregiate i premi saranno attribuiti a coloro che, dopo l'iscrizione al concorso, avranno conseguito i migliori risultati tecnici ed economici nella coltivazione degli ortaggi di pregio ed abbiano attuato efficaci iniziative dirette ai seguenti fini:

a) migliorare ed aumentare la produzione unitaria degli ortaggi pregiati;

b) aumentare la superficie destinata alla produzione degli ortaggi pregiati;

c) migliorare l'organizzazione colturale della produzione;

d) anticipare o ritardare il più possibile, in relazione alle esigenze del mercato, l'epoca della raccolta di ciascuna produzione rispetto a quella in cui, nella località, si raccoglie l'analoga produzione;

e) introdurre ortaggi nuovi o sementi elette di ortaggi di maggiore produzione e consumo;

f) selezionare piante portasemi e creare nuove varietà mediante fecondazioni artificiali incrociate;

g) migliorare l'organizzazione preparatoria alla vendita degli ortaggi (classazione, scelta, imballaggi, ecc.).

Non potranno essere premiate aziende orticole nelle quali la coltivazione degli ortaggi pregiati non occupi almeno mezzo ettaro di superficie.

Art. 13.

Nella gara provinciale della sezione per l'incremento delle produzioni orticole pregiate la classifica prevista dall'art. 4 sarà formata con il metodo dei punti, attribuendo il massimo di punti 20 all'aumento e miglioramento della produzione unitaria degli ortaggi pregiati; di punti 10 all'aumento e all'entità della superficie destinata alla produzione degli ortaggi pregiati; di punti 15 al miglioramento dell'organizzazione colturale della produzione degli ortaggi stessi; di punti 10 all'anticipo o al ritardo, in relazione alle esigenze del mercato, della raccolta degli ortaggi; di punti 10 alla selezione di piante portasemi, alla introduzione di nuovi ortaggi e di seme di ortaggi di maggiore produzione e consumo, alla creazione di nuove varietà mediante fecondazione artificiale incrociata; di punti 15 alla organizzazione e preparazione degli ortaggi per la vendita; di punti 10 alla organizzazione complessiva dell'azienda e di punti 10 al giudizio complementare circa altri elementi di merito nella conduzione dell'azienda.

Art. 14.

Nessun concorrente potrà essere premiato se non avrà riportato, in ognuno degli elementi di giudizio indicati nei precedenti articoli, per le diverse sezioni, almeno la metà del punto massimo previsto per l'elemento considerato.

Nelle classificazioni predette possono essere assegnate anche frazioni di punti espresse in centesimi.

Le Commissioni giudicatrici delle gare provinciali hanno per termine massimo nell'espletamento del loro compito il 15 settembre 1936.

Art. 15.

Alla gara nazionale di ogni singola sezione del concorso sono ammessi i soli concorrenti i quali abbiano conseguito il primo premio della rispettiva categoria nella gara provinciale della medesima sezione.

Le Commissioni provinciali per la propaganda granaria trasmetteranno, non più tardi del 20 settembre 1936, in piego raccomandato, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la relazione sullo svolgimento del concorso e l'assegnazione dei premi in ciascuna gara provinciale delle singole sezioni del concorso stesso e segnaleranno, inoltre, il

primo premiato per ciascuna delle singole categorie di aziende (di montagna, di collina, di pianura per la sezione per l'incremento della produzione unitaria del grano; grandi, medie e piccole per la seconda e la terza sezione; categoria unica per la quarta sezione) nella gara medesima, aventi diritto a partecipare alla gara nazionale della rispettiva sezione.

Per ciascuno dei premiati suddetti dovranno essere rimesse la scheda originale, controfirmata dal presidente della Commissione provinciale granaria e dal direttore della Cattedra ambulante di agricoltura, e una speciale relazione illustrativa, nella quale dovranno risultare, fra l'altro, la superficie e i rendimenti di tutte le colture adottate, i procedimenti secondo cui queste vengono praticate e, in genere, gli sviluppi e lo svolgimento delle singole attività produttive dell'azienda posta a concorso, in modo da avere un quadro completo dell'organizzazione tecnico-economica dell'azienda stessa.

I premi assegnati per la gara nazionale delle singole sezioni sono indicati nelle annesse tabelle *A, B, C, D*.

La Commissione giudicatrice della gara nazionale delle singole sezioni sarà nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste entro il 31 dicembre 1935.

Art. 16.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà disporre altri accertamenti.

Art. 17.

Nessun concorrente potrà conseguire più di un premio in una sezione, sia nella gara provinciale sia nella gara nazionale.

Nel caso di fondi condotti a colonia parziaria o a compartecipazione il conduttore è tenuto a corrispondere al colono o al compartecipante la quota parte del premio spettante in base al contratto di colonia o di compartecipazione.

Il conduttore dell'azienda premiata, qualora non ne sia anche il direttore tecnico, è tenuto a corrispondere a quest'ultimo un quarto del premio o — nel caso di fondi condotti a colonia parziaria o a compartecipazione — della parte di premio spettante al conduttore stesso.

Art. 18.

Per lo svolgimento del concorso nelle Colonie dell'Africa settentrionale e nelle Isole italiane dell'Egeo i compiti affidati alle Commissioni provinciali per la propaganda granaria e alle Cattedre ambulanti di agricoltura saranno esercitati, rispettivamente, dalle Direzioni dei Servizi agrari dei Governi della Tripolitania e della Cirenaica e delle Isole italiane dell'Egeo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 giugno 1935 - Anno XIII

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1935 - Anno XIII
Registro n. 19 Agricoltura e foreste, foglio n. 315. — MACULAN.

TABELLA I.

Somme assegnate per i premi nella gara provinciale della Sezione per l'incremento della produzione unitaria del grano:

Provincie di Agrigento, Campobasso, Catania, Catanzaro, Cosenza, Cuneo, Foggia, Palermo, Perugia	L. 8.000
Provincie di Alessandria, Ancona, Aquila, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Benevento, Bologna, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Chieti, Enna, Ferrara, Firenze, Forlì, Frosinone, Grosseto, Macerata, Matera, Messina, Napoli, Padova, Parma, Pesaro, Piacenza, Potenza, Ravenna, Roma, Salerno, Sassari, Siena, Siracusa, Taranto, Torino, Trapani, Viterbo	L. 6.000
Provincie di Asti, Bergamo, Brescia, Cremona, Lecce, Littoria, Mantova, Milano, Modena, Nuoro, Pavia, Pescara, Pisa, Ragusa, Reggio Emilia, Rieti, Rovigo, Teramo, Terni, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza	» 4.000
Provincie di Aosta, Bolzano, Como, Genova, Gorizia, Imperia, Livorno, Lucca, Massa, Novara, Pistoia, Pola, Reggio Calabria, Savona, Spezia, Trento, Trieste, Varese, Vercelli	» 3.000
Provincie di Belluno, Fiume, Sondrio (Zara)	» 2.000
Tripolitania e Cirenaica complessivamente	» 6.000
Isole italiane dell'Egeo	» 3.000

TABELLA II.

Somme assegnate per i premi nella gara provinciale della Sezione per la razionale sistemazione dei terreni:

Provincie di Agrigento, Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Enna, Foggia, Lecce, Matera, Messina, Napoli, Nuoro, Palermo, Pescara, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Teramo, Trapani	L. 10.000
Provincie di Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Firenze, Forlì, Frosinone, Grosseto, Littoria, Livorno, Lucca, Macerata, Massa, Perugia, Pesaro, Pisa, Pistoia, Rieti, Roma, Siena, Terni, Viterbo	» 8.000
Provincie di Alessandria, Aosta, Asti, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Fiume, Genova, Gorizia, Imperia, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pola, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Savona, Sondrio, Spezia, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza, (Zara)	» 6.000
Tripolitania e Cirenaica complessivamente	» 20.000
Isole italiane dell'Egeo	» 5.000

TABELLA III.

Somme assegnate per i premi nella gara provinciale della Sezione per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame:

Provincie di Agrigento, Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Enna, Foggia, Lecce, Matera, Messina, Napoli, Nuoro, Palermo, Pescara, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Teramo, Trapani	L. 13.000
Provincie di Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Firenze, Forlì, Frosinone, Grosseto, Littoria, Livorno, Lucca, Macerata, Massa, Perugia, Pesaro, Pisa, Pistoia, Rieti, Roma, Siena, Terni, Viterbo	» 10.000
Provincie di Alessandria, Aosta, Asti, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Gorizia, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sondrio, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza	» 8.000
Provincie di Fiume, Genova, Imperia, Pola, Savona, Spezia, (Zara)	» 5.000
Tripolitania e Cirenaica complessivamente	» 12.000
Isole italiane dell'Egeo	» 5.000

TABELLA IV.

Somme assegnate per i premi nella gara provinciale della Sezione per l'incremento delle produzioni orticole pregiate:

Provincie di Agrigento, Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Enna, Foggia, Lecce, Matera, Messina, Napoli, Nuoro, Palermo, Pescara, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Teramo, Trapani . . . . L. 5.000

Provincie di Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Firenze, Forlì, Frosinone, Grosseto, Littoria, Livorno, Lucca, Macerata, Massa, Perugia, Pesaro, Pisa, Pistoia, Rieti, Roma, Siena, Terni, Viterbo . . . . » 4.000

Provincie di Alessandria, Aosta, Asti, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Fiume, Genova, Gorizia, Imperia, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pola, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Savona, Sondrio, Spezia, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza, (Zara) . . » 3.000

Tripolitania e Cirenaica complessivamente . . . . . . » 7.000

Isole italiane dell'Egeo . . . . » 3.000

TABELLA A.

Premi per la gara nazionale della Sezione per l'incremento della produzione unitaria del grano: *N*. 12, *così ripartiti*:

Grado	Aziende di pianura	Aziende di collina	Aziende di montagna
1°	L. 35.000	L. 25.000	L. 15.000
2°	» 20.000	» 15.000	» 12.000
3°	» 15.000	» 12.000	» 9.000
4°	» 12.000	» 9.000	» 6.000

TABELLA B.

Premi per la gara nazionale della Sezione per la razionale sistemazione dei terreni: *N*. 12, *così ripartiti*:

Grado	Grandi aziende agrarie	Medie aziende agrarie	Piccole aziende agrarie
1°	L. 35.000	L. 25.000	L. 15.000
2°	» 20.000	» 15.000	» 12.000
3°	» 15.000	» 12.000	» 9.000
4°	» 12.000	» 9.000	» 6.000

TABELLA C.

Premi per la gara nazionale della Sezione per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame: *N*. 12, *così ripartiti*:

Grado	Grandi aziende agrarie	Medie aziende agrarie	Piccole aziende agrarie
1°	L. 35.000	L. 25.000	L. 15.000
2°	» 20.000	» 15.000	» 12.000
[illegible]	» 15.000	» 12.000	» 9.000
[illegible]	» 12.000	» 9.000	» 6.000

TABELLA D.

Premi per la gara nazionale della Sezione per l'incremento delle produzioni orticole pregiate: *N*. 10, *così ripartiti*:

1° Premio . . . . L. 30.000
2° » . . . . » 25.000
3° » . . . . » 15.000
4° » . . . . » 10.000
5° » n. 6 premi da. . . . . » 6.000

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(2393)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario della prova scritta del concorso a 80 posti di ufficiale giudiziario di pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1934, col quale è stato indetto un concorso per n. 80 posti di ufficiale giudiziario di pretura negli uffici giudiziari del Regno;

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, portante modifiche all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari;

Vista la nota della Ecc.ma Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1554, in data 14 giugno corrente;

Decreta:

La prova scritta di esame pel concorso a n. 80 posti di ufficiale giudiziario di pretura avrà luogo in Roma nel giorno 29 luglio 1935, alle ore 8.

Roma, addì 21 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: SOLMI.

(2525)

Diario delle prove scritte del concorso a 143 posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 18 dicembre 1934-XIII, con il quale è stato bandito un concorso per 143 posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie (gruppo *B*);

Vista la nota 14 giugno 1935-XIII, n. 1554.6.2/1.3.1. della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che determina i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte di esame pel concorso suaccennato;

Decreta:

Le prove scritte di esame per il concorso a n. 143 posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie (gruppo *B*) avranno luogo in Roma nei giorni 26 e 27 luglio 1935 (ore 8).

Roma, addì 21 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: SOLMI.

(2526)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.